

COMUNE DI SANREMO

(Provincia di Imperia)

Con la presente scrittura privata 'digitale nativa', ai sensi del Comunicato ANAC del 04/11/2015, in una Sala del Comune di Sanremo (IM) in Corso Felice Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) il giorno quattordici febbraio due-milaventidue (**14.02.2022**)

TRA,da una parte

1-CAVIGLIA Stefania, nata a Savona (SV) il 18/12/1967 C.F. CVGSFN67T58I480P, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio di EGATO del Comune di Sanremo (IM) - Codice Fiscale 00253750087, istituito in forza dell'accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 di repertorio n. 2477 del 26/11/2021 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ivi domiciliata per la carica, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dei diciotto Comuni del bacino sanremese dei rifiuti, in prosieguo chiamato anche 'Ente di Governo dell'Ambito', 'Autorità' o 'Amministrazione Affidante',

Edall'altra parte

2-GORLERO Andrea, nato a Sanremo (IM) il 09/02/1954 C.F.GRLNDR54B09I138L, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per gli effetti, legale rappresentante *pro tempore* della società 'AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.', con sede legale in Sanremo (IM) 18038,Via Armea n. 96, iscritta in Registro Imprese della

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA Imperia La Spezia Savona con CF ed i-

dentica P. IVA n. 01350350086, capitale sociale deliberato Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila virgola zero zero) e capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.530.000,00 (quattro milioni cinquecentrentamila virgola zero zero), di seguito anche indicata, per brevità, 'Gestore' o AES e, congiuntamente, 'Parti'.

Premesso che:

-l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

-l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 recante 'Servizi pubblici locali' prevede al comma 1, che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

- la Legge n. 148/2011 '*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*', e, in particolare, l'articolo 3bis detta

norme in materia di Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svol-

gimento dei servizi pubblici locali e prevede che le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o ba-
cini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi;

- l'art. 19 della Legge n. 135/2012 '*Conversione, con modificazioni, del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforza-
mento patrimoniale delle imprese del settore bancario*' (cd *spending review*),
che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 'Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
'*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività e-
conomica*' ha stabilito che sono funzioni fondamentali dei Comuni
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento, re-
cupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi (art. 14, comma 27,
lett. f), Legge n. 122/2010);

- l'art. 13, comma 2, della Legge regionale n. 1/2014, così come modificata
dalla Legge regionale n. 12/2015, recante '*Norme in materia di individuazione
degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*

, stabilisce che la Regione Ligu-
ria persegue la finalità di assicurare:
=il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per

la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni

amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;

=la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

=l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati;

- l'art. 14 della suddetta legge regionale, così come modificato dall'art. 19 dalla Legge Regionale n. 12/2015, detta disposizioni in materia di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani e specificatamente prevede:

=al comma 1, l'individuazione da parte della Regione dell'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguee;

=al comma 3, l'organizzazione da parte delle province dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;

=al comma 4, l'approvazione del Piano d'area, di cui al comma 3, che dovrà essere redatto in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazio-

nale e regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano regionale di

gestione dei rifiuti;

=al comma 5, la possibilità da parte delle province di individuare al loro in-

terno zone omogenee, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 57 della Legge n.

56/2014 e ss.mm.ii, designando un Comune capofila;

=al comma 6, la salvaguardia, nell'attuazione della L.R. n. 1/2014, così come

modificata dalla Legge Regionale n. 12/2015, delle scelte di gestione integrata

del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi del-

la previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito,

nonché la salvaguardia delle scelte di gestione omogenea fra più comuni già

operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale;

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consi-

glio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015, con il quale è stato pianificato il ciclo

di gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale, è pienamente improntato

ai principi di gestione dei rifiuti definiti a livello comunitario e nazionale, che

esplicitano i cosiddetti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione

(minimizzazione e riuso), riciclaggio, recupero di materia e, in subordine, di

energia, con un ruolo esclusivamente residuale per i sistemi di smaltimento in

discarica;

- le Province possono provvedere alle funzioni connesse all'organizzazione ed

all'affidamento dei servizi, delegando tali funzioni a Comuni, facenti parte di

un bacino di affidamento, nonché in base all'art 14, comma 5, della L.R.

1/2014 (comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e

così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 4), *le province possono*

individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di af-

fidamento, comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa pro-

vincia, con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero

di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei

rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e

della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune

capofila;

-in attuazione della richiamata normativa e pianificazione, sono stati adottati i

seguenti Atti della Provincia di Imperia:

=Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 18.11.2015, che ha dispo-

sto indirizzi per la gestione transitoria dei rifiuti, nelle more dell'approvazione

del Piano d'Area e del Piano d'Ambito di cui alla L.R. 1/2014 e al Piano Re-

gionale per la gestione dei rifiuti;

= Delibera C.P. n. 40 del 13/06/2016, che ha approvato il piano dell'area o-

mogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti e, inoltre, ha

individuato n. 9 (nove) bacini di affidamento transitorio sino al 31/12/2020 e

n. 4 (quattro) definitivi dal 01/01/2021;

= Delibera del Consiglio Provinciale di Imperia del 15/03/2021, in cui veniva

deciso:

1. di approvare la modifica del Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la

gestione del ciclo dei rifiuti approvato in via definitiva con D.C.P. n. 17 del

22/03/2018, così come predisposta negli atti redatti dalla competente Segrete-

ria Tecnica Provinciale allegati alla stessa deliberazione per formarne parte

integrante e sostanziale, modificando i confini dei due Bacini definitivi Impe-

riese e Sanremese, trasferendo i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa,

Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino

definitivo Sanremese;

2. di incaricare l'Ufficio Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti – Project Financing di inviare la suddetta Deliberazione alla Regione Liguria, affinché prenda atto di tale modifica per aggiornare il Piano d'Ambito Regionale;

-con accordo ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i., assunto al rep. del Comune di Sanremo (IM) n. 2476 in data 26/11/2021, si è provveduto a disciplinare le modalità di servizio dell'Ente di Governo (Egato) attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci, accordo con il quale sono stati individuati i principi che regolano:

a) le funzione dell'EGATO quale titolare del Contratto di Servizio con il Gestore unico Amaie Energia e Servizi Srl;

b) le funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese per la gestione amministrativa del contratto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi;

c) le funzioni dell'Ufficio di Egato, come ufficio di supporto all'Assemblea dei Sindaci del Bacino sanremese,-----

da cui risultano le seguenti competenze specifiche:

Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese.

E' istituita l'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese, con sede presso il Comune di Sanremo.

Tale organo è composto dai Sindaci dei 18 (diciotto) Comuni o loro delegati, e si riunisce in forma di Assemblea.

La partecipazione all'Assemblea è resa a titolo gratuito.

La prima convocazione dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino sanremese è

regolata con le modalità previste di cui al successivo art. 6 ed ha la funzione di ratificare l'assegnazione della Presidenza al rappresentante del Comune di Sanremo, quale Comune individuato come Ente di Governo ed eleggere il Vicepresidente.

Tale ultima nomina ha durata biennale e non può essere tacitamente prorogata.

Compiti dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, sono demandate le attività amministrative di attivazione ed esecuzione dell'EGATO.

In particolare, l'Assemblea:

a) approva sulla base delle proposte della Consulta dei Sindaci, e sottopone alla deliberazione ulteriore del Consiglio Comunale di Sanremo:

- la modalità di affidamento del servizio al Gestore unico ed il Contratto di Servizi, comprensivo di tutti gli allegati tecnici e disciplinari di esecuzione;

- la relazione ex art 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 ed art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. di tutto il Bacino di affidamento, comprensiva del Piano Economico Finanziario di Bacino asseverato nelle forme di Legge;

b) esamina qualsiasi variazione al Contratto di Servizio venga richiesta dalla Consulta dei Sindaci, deliberando autonomamente in merito;

c) vigila sul regolare svolgimento del servizio, adottando tutte le misure di controllo e gestione previste dal contratto tra EGATO e Gestore Unico;

d) approva il preventivo e il consuntivo annuale della gestione per il proprio funzionamento e di quello dell'Ufficio di EGATO, secondo quanto previsto al

successivo art. 7;

e) più in generale, svolge funzione di Ente di Governo affidatario del servizio raccogliendo le istanze derivanti dalla Consulta dei Sindaci, dall’Ufficio Centrale di Bacino e, in caso di gravi inadempienze al servizio, da parte dei Comuni.

Funzionamento dell’Assemblea

L’assemblea convocata dal Presidente dell’EGATO, procede ad eleggere 1 (un) Sindaco come Vice Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti, sulla base di candidature formalizzate nel corso della riunione con la firma di almeno altri 2 (due) Sindaci o loro delegati. In tale occasione, l’Assemblea provvede, altresì, a nominare una propria segreteria, secondo motivati criteri di adeguatezza ed a costituire l’Ufficio di EGATO di cui al successivo art. 8.

In caso di dimissione o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti convenzionati, i componenti saranno sostituiti automaticamente dai nuovi eletti.

Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione all’assemblea esclusivamente un Consigliere Comunale od un Assessore del proprio Comune.

La delega deve essere conferita per iscritto e per ogni seduta assembleare, nonché conservata presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare e trasmesso all’Ufficio di EGATO con mezzi che garantiscano la prova del suo ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea o 3 (tre) tre giorni prima in caso di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza sia della maggioranza dei Comuni componenti (10) che della maggioranza

degli abitanti del Bacino, ad oggi 42.137 (quarantaduemilacentrentasette) -

allegato A) ed in seconda convocazione con la presenza sia di un terzo dei

Comuni componenti (6) che della rappresentanza di almeno un terzo degli abitanti del Bacino (ad oggi 28.092 ventottomilanovantadue - Allegato A).

Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla richiesta presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti la stessa, che indichino gli argomenti da trattare.

Tutte le decisioni adottate, sia in prima che in seconda convocazione, ad eccezione di quelle relative alle elezioni della carica indicata al punto 2 del presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) degli abitanti del Bacino, (ad oggi 28.092 ventottomilanovantadue - Allegato A).

All'Assemblea assiste il Segretario Comunale del Comune di Sanremo di cui al presente accordo, con funzioni di verifica della regolarità della sua costituzione e di verbalizzazione della seduta.

Le delibere dell'Assemblea sono validate dal Segretario Comunale verbalizzante e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale stesso, il quale ne cura la trasmissione agli enti associati e all'Ente di Governo.

Compiti dell'Ufficio di EGATO

L'ufficio di EGATO, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Bacino:

a) Predisponde tutta la documentazione amministrativa necessaria per

l'assunzione delle delibere da parte dell'Assemblea dei Sindaci del bacino

sanremese;

*b) Riceve le determinazioni tecniche della Consulta dei Sindaci e ne elabora i
conseguenti atti amministrativi;*

*c) Predisponde la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 ed art. 192 del D.Lgs.
50/2016 del Bacino e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento
del servizio al Gestore Unico;*

*d) Gestisce tutte le pratiche amministrative di esecuzione e gestione del servi-
zio provenienti dalla Consulta dei Sindaci.*

*Ogni documentazione sottoposta all'Assemblea dei Sindaci deve passare dal-
la preliminare analisi dell'Ufficio EGATO, in quale ne valuta l'ammissibilità
o meno alla procedura di approvazione assembleare.*

*L'Ufficio di EGATO riceve, altresì, dall'Ufficio Centrale di Bacino una rela-
zione annuale circa il regolare svolgimento del servizio da parte del Gestore
che sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del bacino sanre-
mese gli eventuali provvedimenti da assumere ai sensi e per gli effetti del con-
tratto di servizio in essere.*

*L'ente di governo EGATO si riserva di chiedere alla Provincia di Imperia
storno dei contributi relativi alle funzioni delegate dall'autorità d'area (Pro-
vincia) all'autorità di Bacino (EGATO).*

Compiti dell'EGATO

*Il Comune di Sanremo nella sua funzione di EGATO, tenuto conto della ripar-
tizione delle competenze di cui agli articoli precedenti, mantiene la competen-
za di approvazione, per il tramite del proprio Consiglio Comunale, degli atti
di affidamento di cui all'art 5, comma 1, lettera a), e di sottoscrizione, me-*

diante il proprio legale rappresentante, degli atti giuridici connessi.

Durata

La presente Convenzione ha durata pari a quella del servizio e decorre dalla data della sua approvazione da parte di tutti i Comuni aderenti e facenti parte del Bacino Sanremese.

- in data 23/07/2021-26/11/2021 è stato sottoscritto l'addendum alla convenzione per il controllo analogo congiunto su Società in house ex art. 30 D.Lgs. 276/2000, con la quale è stato stabilito e disciplinato quanto segue:

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, a valere quale 'addendum' a vigente Convenzione per il controllo analogo congiunto su società 'in house', i 18 (diciotto) Comuni sopra citati si associano in una, così denominata da ora, 'Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese', ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.L. D.Lgs 267/2000, per il coordinamento, l'attuazione e la gestione tecnica associata dei compiti e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi, in base alla loro competenza fondamentale residuale in materia ed in qualità di Enti serviti.

2. Ciascun Comune aderisce alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese con la deliberazione di Consiglio Comunale che impegna il Comune all'acquisto delle quote della società 'in house' secondo le percentuali scelte da ciascuno, ed in ogni caso di quanto previsto dal relativo statuto, ovvero al mantenimento delle quote da parte dei Comuni già soci ovvero da parte di quelli che abbiano iniziato la procedura d'acquisto.

Conseguentemente, l'adesione alla Consulta si perfeziona con la manifestazione di volontà del Consiglio Comunale di ciascun Comune, dovendosi in-

tendere il pagamento della quota di cui sopra come mera obbligazione per l'efficacia dell'acquisto della stessa.

L'adesione alla Consulta comporta l'acquisizione del controllo analogo congiunto sulla società 'in house', secondo le regole concordate nella relativa Convenzione ex art. 30 TUEELL - D.Lgs. 267/2000, di cui la presente Convenzione costituisce 'addendum'.

Finalità

1. La presente Convenzione, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, in particolare disciplina:

a) le funzioni della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese e dei Comuni ad essa aderenti per la gestione tecnica dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi;

b) le funzioni dell'Ufficio Centrale di Bacino come ufficio di supporto tecnico alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.

Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese

1. E' istituita la Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, con sede presso il Comune capofila, di cui al successivo comma 4.

2. Tale organo è composto dai Sindaci dei 18 (diciotto) Comuni o loro delegati e si riunisce in forma di assemblea.

3. La partecipazione all'assemblea è resa a titolo gratuito.

4. Nella prima convocazione della Consulta dei Sindaci viene nominato il Comune capofila, di cui al successivo articolo 7.

Tale nomina ha durata biennale e non può essere tacitamente prorogata.

Compiti della Consulta

1. Alla Consulta, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione,

sono demandate le **attività tecniche** di indirizzo, programmazione e controllo

della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari. In particolare, la Consulta:

a) adotta i Regolamenti del Bacino ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per la successiva approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali con particolare riferimento ai Regolamenti di gestione e conduzione dei Centri di raccolta comunali;

b) adotta la proposta progettuale complessiva, acquisiti i disciplinari tecnici dei singoli Comuni, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi per l'intero territorio dell'Ambito Sanremese, nonché le sue modifiche ed integrazioni;

c) propone all'Ente di Governo di bacino l'affidamento del servizio in oggetto, previa adozione della proposta progettuale progressiva e dei disciplinari tecnici e dei piani economico finanziari di ogni Comune;

d) adotta il preventivo e il consuntivo annuale della gestione per il proprio funzionamento e di quello dell'Ufficio Centrale di Bacino, secondo quanto previsto al successivo art. 7;

e) più in generale, valuta l'andamento del servizio mediante l'esame di relazioni periodiche (almeno semestrali) predisposte dagli organi tecnici e dal Gestore;

f) nomina i componenti dell'ufficio tecnico di Bacino, su proposta del Comune Capofila, che indica i nominativi ed il numero dei componenti dello stesso.

Funzionamento della Consulta

1. L'Assemblea di primo insediamento della Consulta, convocata dal Sindaco del Comune più popoloso, procede ad eleggere 2 (due) Sindaci rispettivamente

te Presidente e Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei propri compo-

nenti, sulla base di candidature formalizzate nel corso della riunione con la firma di almeno altri 2 (due) Sindaci o loro delegati. In tale occasione, la Consulta provvede altresì a nominare una propria segreteria, secondo motivati criteri di adeguatezza ed a costituire l’Ufficio Centrale di Bacino di cui al successivo art. 8.

2. In caso di dimissione o cessazione degli incarichi ricoperti presso i rispettivi Enti convenzionati, i componenti saranno sostituiti automaticamente dai nuovi eletti, fatta eccezione per le cariche di Presidente e Vice Presidente della Consulta, che dovranno essere in tal caso rinnovate.

3. Ogni Sindaco può delegare alla partecipazione all’assemblea esclusivamente un Consigliere Comunale od un Assessore del proprio Comune .

4. La delega deve essere conferita per iscritto e per ogni seduta assembleare, nonché conservata presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

5. La Consulta è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti tecnici da trattare e trasmesso dall’Ufficio Centrale di Bacino con mezzi che garantiscano la prova del suo ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea o tre giorni prima in caso di urgenza.

6. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza sia della maggioranza dei Comuni componenti (10) che della maggioranza degli abitanti del Bacino, ad oggi 42.137 (quarantaduemilacentotrentasette) - allegato A) e, in seconda convocazione, con la presenza sia di un terzo dei Comuni componenti (6), che della rappresentanza di almeno 1/3 (un terzo) degli abitanti del Bacino [ad oggi 28.092 (ventottomilanovantadue) - Al-

legato A)].

7. Il Presidente, inoltre, ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla richiesta presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, indicando gli argomenti da trattare.

8. Tutte le decisioni adottate, sia in prima che in seconda convocazione, ad eccezione di quelle relative alle elezioni delle 2 (due) cariche indicate nel presente articolo, sono assunte con votazione in forma palese.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti almeno un terzo degli abitanti del Bacino, oggi 28.092 (ventottomilanovantadue) - Allegato A).

9. All'assemblea della Consulta assiste il Segretario Comunale di uno dei comuni convenzionati individuato di volta in volta dal Presidente della Consulta, con funzioni di verifica della regolarità della sua costituzione e di verbalizzazione della seduta.

10. Gli atti di adozione della Consulta sono validati dal Segretario Comunale verbalizzante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale stesso, il quale ne cura la trasmissione agli enti associati e all'Ente di Governo.

11. Resta inteso che, relativamente allo stesso ordine del giorno, l'espressione di voto espressa in Consulta dei Sindaci, non può essere espressa dalla stessa persona fisica in Assemblea dei Sindaci del Bacino Sanremese.

Compiti del Comune Capofila

1. Il Comune capofila di cui al precedente articolo 4.4, supporta il Presidente della Consulta nel coordinamento della Convenzione. Entrambi svolgono i rispettivi ruoli in modo tale da raggiungere gli scopi dell'aggregazione e ga-

mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Ufficio Centrale del bacino Sanremese

L'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese è nominato nella prima seduta della

Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, così come previsto dall'articolo

5. lettera f).

1. L'Ufficio è il supporto tecnico della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese. Esso raccoglie le delibere dei Consigli Comunali relative alle loro proposte per lo svolgimento del servizio ed elabora documenti riassuntivi da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.

2. Dall'Ufficio centrale passa tutta la documentazione tecnica relativa alla definizione del servizio da parte del Gestore unico, sia in termini di capitolati esecutivi, che in termini di cambiamenti e miglioramenti del servizio.

3. Qualsiasi variazione al servizio passa al vaglio tecnico dell'Ufficio Centrale di Bacino prima della proposta alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese. L'Ufficio Centrale supporta gli uffici tecnici comunali in termini di verifica ed adeguamento del servizio.

Inoltre, l'Ufficio Centrale è l'organo tecnico centrale di riferimento per l'applicazione del contratto con il Gestore unico, con funzioni di elaborazione delle pratiche da sottoporre alla Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese.

4. L'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese può essere chiamato a funzione di supporto tecnico di EGATO a semplice richiesta di quest'ultimo.

5. L'Ente Gestore del Bacino sostiene costi relativi al funzionamento dell'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese, secondo accordi di volta in volta stabiliti con la Consulta e, comunque, sino ad un massimo dello 0,4% (zero virgola

quattro per cento) del fatturato previsto (al netto dell'IVA) relativo al contratto di servizio.

Rapporti tra Consulta, Ufficio Centrale di Bacino, Comuni e Gestore, anche

ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto per lo specifico servizio

1. Gli uffici ambiente dei Comuni, e più in generale, le amministrazioni comunali, possono avvalersi della Consulta per:

- l'analisi degli eventuali disservizi inerenti il rispetto dei disciplinari tecnici;
- l'ausilio per l'esercizio del controllo analogo congiunto sul Gestore e per il necessario coordinamento delle rispettive azioni.

2. La Consulta opera tramite l'Ufficio Centrale del Bacino Sanremese per garantire la corrispondenza, tempestività e coerenza delle azioni ed attività - proprie, dei Comuni e del Gestore unico individuato - preliminari alla definizione dei disciplinari e alle successive modificazioni ed all'esercizio del controllo analogo congiunto sul Gestore 'in house' ed alle consultazioni tra i soggetti che esercitano il controllo analogo congiunto.

3. A tal fine la Consulta opererà avvalendosi dei flussi informativi previsti dal Contratto di Servizio e, più in generale, dalla convenzione ex art 30 TUEL per il controllo analogo congiunto come integrato dal presente 'Addendum'.

Durata

1. La presente Convenzione ha durata pari a quella del servizio e decorre dalla data della sua approvazione da parte di tutti i Comuni aderenti e facenti parte del Bacino Sanremese.

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici

locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;

- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2); che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006);

- il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine di equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che 'al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione';

- il D.Lgs. n. 175/2016 'Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica' all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;

- il D.Lgs. n. 50/2016 'Codice dei contratti pubblici', agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'*in house providing*;

- in particolare, l'art. 192, comma 2, del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche';

- la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti 'Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house', previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicata sulla G.U. n. 61 del 14/03/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29/11/2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

- con delibera ANAC 0034218 il Comune di Sanremo è stato invitato a invia-

re controdeduzioni in merito alle contestazioni ricevute di modo che lo stesso ha provveduto a fornire a quest'ultima i chiarimenti richiesti;

- le delibere dei Consigli Comunali in cui venivano approvati:

=la Convezione per l'Esercizio Associato e Coordinate di Compiti e Funzioni Tecniche di competenza comunale connesse ai servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio del Bacino Sanremese di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti *in addendum* a Convenzione per il controllo analogo congiunto su società in house ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

=l'accordo ex art. 15, L. 241/90 per le modalità di esercizio dell'Ente di Governo attraverso la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci relativamente ai servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi tra i Comuni ricompresi nel territorio;

- i Bilanci di esercizio della Soc. 'Amaie Energia' sono costantemente in attivo;

- il Decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 e ss.mm.ii. recante il 'Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica' con particolare riferimento all'articolo 4 a norma del quale:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, diret-

tamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere parteci-

pazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016 a norma del quale 'A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto

di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa....Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.;

- l'acquisizione della quota di Amaie Energia e Servizi srl da parte dei Comuni trova supporto:

=nella posizione di Amaie Energia e Servizi srl quale società in totale controllo pubblico operante nel settore dei rifiuti nell'Ambito Imperiese (provincia di Imperia più zona Andorese), che oggi esercita 'in house' il predetto servizio non solo per i tre comuni del sub-ambito Sanremese (Sanremo, Riva Ligure e Santo Stefano al mare) ma anche per tre dei cinque comuni del sub-ambito delle valli San Lorenzo e Prino transitati nel Bacino Sanremese (San Lorenzo al Mare, Cipressa e Costarainera) e, come ricordato nel Piano d'Area Imperiese, l'attività di gestione della pista ciclo-pedonale Sanremo-San Lorenzo al Mare per conto dei sei comuni in questione;

=nella volontà del comune di Sanremo e degli altri Enti Locali soci, esplicitata

mediante la Convenzione ex art. 30 TUEELL per il controllo analogo congiunto e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di Amaie Energia e Servizi

srl in data 31 maggio 2017 e in data 16 giugno 2020, di mettere tale società a

disposizione degli altri comuni del Bacino e, per quanto riguarda il solo Comune di Sanremo, di mantenere l'istanza di iscrizione all'Albo ANAC della Amministrazioni affidanti '*in house*' anche per conto di tutte le Amministrazioni partecipanti alla società, al fine del controllo analogo congiunto;

=nella circostanza che la redazione ed approvazione della Relazione ex art. 34

comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito dalla Legge 221 del

17.12.2012 ed ex art. 192, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), a valere quale motivazione 'rafforzata' delle ragioni giustificatrici del mancato ricorso al mercato e dello specifico affidamento '*in house*', a sensi di esplicita indicazione dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, come introdotto dall'art. 34,

comma 23, legge n. 221 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 609,

Legge 190/2014, non rientra nelle competenze dei comuni serviti, ma dell'Ente di Governo del Bacino, cui è in esclusiva attribuita la funzione di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali a rete, ivi compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, con l'obbligo in capo ai Comuni di partecipare agli Enti di Governo predetti, ponendosi quindi

l'acquisizione della quota come mero atto prodromico all'eventuale affidamento;

=nella previsione dell'art. 9 della citata Convenzione ex art. 30 TUEELL per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Amaie Energia e Servizi srl, a

valere quale Patto Parasociale ex art. 11 della stessa, in base alla quale costituisce giusta causa di esclusione dalla partecipazione societaria il mancato affidamento del servizio, nel caso specifico da parte dell'Ente di Governo di Bacino;

- richiamata la deliberazione di consiglio comunale del Comune di Sanremo n. 3 del 28/01/2022, con la quale lo stesso comune, in qualità di capofila del bacino dei rifiuti sanremese, costituito tra i Comuni di Sanremo, Ceriana, Bajardo, Taggia, Badalucco, Montalto/Carpasio, Molini di Triora, Triora, Castelalaro, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Civezza e Pietrabruna, ha affidato in house providing alla Società 'Amaie Energia e Servizi Srl' il servizio in oggetto, per anni 15 (quindici) a far data dal 01/02/2022, sulla base di apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012 e dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità al progetto di servizio proposto dalla Consulta dei Sindaci in data 21/01/2022 ed in base a quanto deliberato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21/01/2022;

-richiamata la nota della Provincia di Imperia agli atti di prot. gen. n. 9557 in data 31/01/2022, **allegata** parte integrante e sostanziale al presente contratto, alle cui prescrizioni, giusto nulla osta tecnico dell'Ufficio di Bacino presso la Consulta dei Sindaci, in atti di prot. gen. n. 9275 del 31/01/2022, il presente contratto, ed i disciplinari allegati, si adeguano, intendendosi automaticamente sostituite le clausole difformi dalle prescrizioni provinciali;

-nelle more della stipulazione del presente contratto di servizio, per l'urgenza di darvi esecuzione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) è stata autorizzata la consegna del

servizio, verbale che rimane conservato agli atti atti di prot. gen. n. 9619 del

31/01/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 2 e le definizioni tecniche contenute nei disciplinari tecnici.

Qui di seguito si riportano le definizioni che assumono particolare rilievo ai fini di una immediata e corretta interpretazione del presente contratto, che nel caso siano di natura normativa sono indicate nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo comporterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

Territorio Servito –Norme Di Riferimento– Soggetti

='EGATO', 'Ambito': l'ambito geografico in cui sarà erogato il Servizio oggetto del presente Contratto, corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale del Bacino Sanremese, costituito dal territorio dei Comuni di Sanremo, Ceriana, Bajardo, Taggia, Badalucco, Montalto-Carpasio, Molini di Triora, Triora, Castellaro, Riva Ligure, Pompeiana, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Civezza, Pietrabruna;

='ARERA': indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

='Decreto': indica il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

='Codice contratti pubblici': indica il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

='Contratto': indica il presente Contratto, che regola l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, stipulato tra l'Autorità ed il Gestore;

='Autorità' o 'Ente di governo d'Ambito', 'Amministrazione affidante': indica l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani EGATO che svolge, su delega della Provincia di Imperia, le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito, nonché di controllo e monitoraggio;

='Consulta dei Sindaci': organo cui sono demandate le attività tecniche di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari, secondo le regole previste nella relativa Convenzione ex art. 30 TUEELL -D.Lgs. 267/2000 'in addendum';

='Ufficio Centrale di Bacino': l'Ufficio è il supporto tecnico della Consulta dei Sindaci del Bacino Sanremese, come meglio definito nella Convenzione ex art.30 D.Lgs. 267/2000 in precedenza citata;

='Gestore' o 'Gestore del servizio', 'Contraente': indica la Società Amaie Energia e Servizi Srl, operatore economico a cui l'Autorità ha affidato in *house* il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui al presente Contratto;

='Gestore subentrante': indica il soggetto cui sarà affidata la gestione del

Servizio al termine della durata dell'affidamento disciplinato dal presente

Contratto o in caso di sua cessazione anticipata;

='Gestori uscenti': indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsioni normative e di quanto disposto in sede di affidamento del Servizio, cessano la titolarità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in favore di Amaie Energia e Servizi Srl;

='Titolari di impianti e/o infrastrutture': indica i Comuni, le società patrimoniali e comunque gli enti proprietari e/o titolari di diritti reali sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali per loro natura destinati allo svolgimento del Servizio, messi a disposizione del Gestore;

Materiali – Infrastrutture – Operazioni Sulla Raccolta e Trattamento

='rifiuto': qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

='rifiuti urbani': i rifiuti classificati come urbani, sulla base del criterio dell'origine, dall'art. 184, comma 2, d.lgs. 152/2006, ossia:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'ac-

qua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

='rifiuto bio-stabilizzato': rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

='gestione integrata dei rifiuti': il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

='prevenzione': misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana, il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

= 'centro di raccolta': indica le apposite aree di raccolta dei rifiuti, che rispettano le caratteristiche previste dal D.M. 08.04.2008 e s.m.i. Area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la

Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

=**'centro del riuso'**: apposito spazio organizzato e strutturato per l'esposizione temporanea, finalizzato allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo in conformità alla vigente normativa;

=**'raccolta differenziata'**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

=**'avvio a recupero'**: operazioni e trattamenti preliminari al riciclo;

=**'recupero'**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

=**'riciclaggio' o 'riciclo'**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

=**'smaltimento'**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

=**'riutilizzo'**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

=**'preparazione per il riutilizzo'**: le operazioni di controllo, pulizia, smontag-

gio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati ri-
fiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretratta-
mento;

=**'spazzamento delle strade'**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante opera-
zione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico e-
scluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinen-
ze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del tran-
sito;

=**'compostaggio di comunità'**: compostaggio effettuato collettivamente da
più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti ur-
bani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti;

=**'commercializzazione'**: il complesso di attività amministrative e commer-
ciali volte a collocare presso impianti/operatori economici, alle migliori con-
dizioni economiche, le frazioni di rifiuti provenienti da raccolte differenziate.

Servizi – Lavori - Fasi Attuative del Servizio

=**'Servizio'**: indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto
del presente Contratto, ovvero le attività da espletare;

=**'Servizi base'**: sono i servizi erogati in via esclusiva dal Gestore dettaglia-
tamente individuati nell'art. 3 del presente Contratto. Il Gestore ne deve ob-
bligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata
del presente Contratto nella misura e nelle modalità contenute nel 'Piano indu-
striale', in accordo agli standard definiti nel 'Disciplinare Tecnico';

=**'Servizi aggiuntivi a richiesta'**: sono i servizi erogati dal Gestore, dettaglia-

tamente individuati nell'art. 3 del presente Contratto e definiti al successivo

articolo 4;

=**'Servizi aggiuntivi programmabili'**: servizi aggiuntivi erogati dal Gestore,

richiesti dai Comuni o dall'Autorità a monte della pianificazione finanziaria

annuale;

=**'Servizi aggiuntivi non programmabili'**: servizi aggiuntivi erogati dal Ge-

store, richiesti dai Comuni o dall'Autorità in corso d'anno, non inclusi, in

quanto non programmabili, nel Piano annuale delle attività e nella pianifica-

zione finanziaria dell'anno corrente. Il Gestore, con la sottoscrizione del pre-

sente Contratto, si obbliga ad erogarli nella quantità che gli viene richiesta e

sulla base di una valutazione di coerenza tra quantità di servizio e costo pro-

posto secondo la procedura di cui al successivo articolo 30;

= **'Progettazione e realizzazione di impianti e/o infrastrutture'**: indica le

prestazioni strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei

rifiuti specificati nell'art. 3, che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indi-

rettamente mediante terzi selezionati secondo le procedure previste dalla leg-

ge. Esse dovranno essere svolte direttamente dal Gestore oppure da soggetti

terzi individuati dal Gestore in base alla normativa vigente;

'Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio': indica le attività che il

Gestore è obbligato a porre in essere a partire dalla firma del presente Contrat-

to per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secon-

do le tempistiche di subentro ai gestori uscenti previste nel presente Contratto,

all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'EGATO;

Regolazione Economica

=**'Piano economico finanziario del servizio' o 'PEF servizio'**: documento

tecnico-contabile analitico rappresentativo delle componenti di costo e di ri-

cavo del servizio, articolato per ciascun Comune dell'Ambito e redatto secondo il metodo previsto dalla Delibera ARERA 443/2019 R-RIF 'metodo Tarifario' anche ai fini della determinazione delle voci tariffarie;

='Piano economico-finanziario del Gestore' o 'Piano Industriale': documento tecnico-contabile analitico, predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto;

='Corrispettivo del Gestore': indica il corrispettivo annuale approvato dall'Autorità e spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;

= 'MTR': indica il metodo di determinazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019/R/RIF;

='Tariffa Puntuale': la tariffa di natura corrispettiva commisurata al servizio rifiuti in concreto organizzato e reso agli utenti, attualmente prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013 e disciplinata dal DM 20 aprile 2017 recante 'Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati' e applicata e riscossa dal

Gestore;

='Varianti ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta': indica le modifiche ai Servizi base e/o ai Servizi aggiuntivi a richiesta rispetto ai Servizi base e ai Servizi aggiuntivi a richiesta indicati nel Piano Industriale approvato e nelle relative schede dei servizi.

Art. 2 Affidamento del servizio

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento secondo lo schema dell'*in house providing* del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. II) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (d'ora in poi anche solo 'Decreto') da svolgersi nel territorio del Bacino Sanremese, secondo la scansione temporale di cui al successivo articolo 6.

L'affidamento è effettuato garantendo che il Servizio sia rispettoso delle norme di attuazione contenute nel Decreto, di quanto contenuto nei D.T.S. dei singoli Comuni, e venga reso secondo le modalità attuative definite nel Piano Industriale.

L'Autorità affida in via esclusiva e diretta con modalità *in house providing* al Gestore, che accetta, il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1, lett. II) del Decreto (nel proseguo, anche solo 'Servizio').

Il Servizio ha ad oggetto le attività di cui al successivo articolo 3, da svolgersi alle condizioni indicate nel presente Contratto.

Il Gestore si obbliga ad erogare il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*.

Il Gestore nel rispetto ed alle condizioni di quanto previsto nel proprio piano

industriale, svolgerà il Servizio come specificato al successivo art. 3, direttamente o ai sensi del successivo art. 15.

Art. 3 Attività ricomprese nel Servizio

Rientrano nel Servizio oggetto di affidamento le seguenti attività che il Gestore dovrà svolgere secondo le modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nei Disciplinai Tecnici dei singoli Comuni.

A tal fine si fa rinvio, in sede di prima applicazione al progetto del servizio, ai piani finanziari, ai due disciplinari ed alle 18 (diciotto) schede tecniche approvate in allegato alla delibera consigliare del Comune di Sanremo (IM) n. 3 in data 28/01/2022, che pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono dalle Parti Controfirmati e conservati in atti, intendendosi altresì che il presente contratto, i disciplinari e le schede tecniche sopra citate si intendono automaticamente adeguati alle prescrizioni provinciali della Provincia di Imperia prot. gen. n. 9557 del 31/01/2022, ove difformi.

Il servizio di gestione integrata rifiuti urbani (d'ora in poi anche solo 'Autorità'), che EGATO affida al Gestore Unico, è così individuato:

='**Servizi base**', ovvero servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio di Ambito;

='**Servizi aggiuntivi a richiesta**', ovvero servizi complementari ai servizi base e/o prestazioni aggiuntive dei servizi stessi, la cui attivazione può essere richiesta dalle singole amministrazioni comunali;

='**Progettazione e Realizzazione delle infrastrutture e degli impianti operativi/lavori attualmente previsti dalla Pianificazione di Ambito**', ovvero le atti-

vità di progettazione e le attività di realizzazione degli eventuali impianti pre-

visti dalla programmazione/pianificazione del Servizio e rientranti nel perime-
tro di estensione del Servizio di Ambito e delle eventuali future esigen-
ze/richieste del Gestore, per l'ottimizzazione dei servizi o per rispondenza a
normative sopravvenute

In particolare, il Gestore dovrà svolgere, sul territorio dei Comuni
dell'EGATO, i servizi di seguito indicati:

**A) SERVIZI BASE, che il Gestore è obbligato a svolgere in tutti i Comu-
ni, secondo gli standard (tipologia e risorse) stabiliti/previsti nei computi me-
trici di cui ai PEF e relativi disciplinari tecnici dei singoli Comuni, eseguibili
obbligatoriamente se previsti e richiesti nella succitata documentazione:**

A.1 - Servizi fondamentali di raccolta:

a. Servizi di Raccolta stradale attraverso cassonetti o altri contenitori ad ac-
cesso controllato, anche mediante campane o contenitori di tipo interrato, dei
rifiuti indifferenziati e differenziati costituiti da:

- Raccolta stradale Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato);
- Raccolta stradale rifiuto organico (frazione organica-Forsu e Verde);
- Raccolta stradale carta e cartone;
- Raccolta stradale imballaggi in vetro e/o plastica e/o metalli;
- Raccolta stradale abiti usati;
- Lavaggio e/o sanificazione contenitori stradali;

b. Servizi di Raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati e indifferenziati co-
stituiti da:

- Raccolta domiciliare Rur (rifiuto urbano residuo indifferenziato);
- Raccolta domiciliare rifiuto organico (Forsu);

- Raccolta domiciliare carta e cartone;

- Raccolta domiciliare vetro;

- Raccolta domiciliare imballaggi in plastica e imballaggi metallici (modalità cosiddetta multimateriale leggero Mml);

c. Servizi di raccolta a chiamata/cadenza dei rifiuti costituiti da:

- Rifiuti urbani pericolosi (Rup), quali Pile e Farmaci;

- Rifiuti ingombranti/RAEE e beni durevoli;

- Rifiuti di prodotti sanitari assorbenti (Psa), oppure raccolti in modo integrato ad altre raccolte (fino a 3/7);

- Oli vegetali esausti, oppure raccolti in modo integrato ad altra raccolta (1/7);

d. Servizi di raccolta puntuale:

- Raccolta puntuale rifiuti cimiteriali;

A.2 - Servizi fondamentali di igiene urbana

a. Servizi di spazzamento e lavaggio strade:

- Spazzamento manuale, incluso svuotamento cestini;

- Spazzamento meccanizzato;

- Spazzamento misto/combinato;

- Lavaggio strade.

b. Rimozione rifiuti abbandonati, rimozione di rifiuti abbandonati su spiagge comunali e/o in concessione comunale, arenili e rive fluviali.

A.3 - Servizi di raccolta a Centri di raccolta e gestione dei Centri di raccolta e isole di raccolta mobili o fisse;

A.4 - Fornitura di sacchi e contenitori all'utenza, incluso kit per raccolta organico domestico e per autocompostaggio, o qualsiasi kit funzionale allo svolgimento del servizio;

A.5 - Trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero;

A.6 -Gestione del rapporto con l'utente e comunicazione ;

A.7 - Attività di monitoraggio, controllo e reporting;

A.8 - Commercializzazione dei rifiuti e/o materie prime e/o materie prime secondarie e/o dei sottoprodoti, derivanti dalle operazioni di raccolta, trattamento, recupero e/o smaltimento;

A.9 - Gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani- Gestione di nuovi impianti;

A.10 - Servizi di supporto alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo;

B) SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA, da attivarsi solo se richiesti

dai Comuni e secondo le specifiche richieste dei Comuni per quanto attiene al dimensionamento degli stessi, che il Gestore è obbligato a svolgere:

B.1 - Servizi aggiuntivi di raccolta:

a. Servizi di raccolta domiciliare:

- Raccolta domiciliare di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);
- Raccolta domiciliare rifiuti di prodotti sanitari assorbenti;
- Raccolta domiciliare oli vegetali esausti.

b. Servizi di raccolta a chiamata:

- Raccolta a chiamata di rifiuti verdi (sfalci, ramaglie, potature);
- Raccolte dedicate per utenze non domestiche (tutte le frazioni);

c. Servizi di raccolta puntuale:

- Servizi di raccolta puntuale grandi utenze;

B.2 - Servizi aggiuntivi di igiene urbana (servizi accessori di pulizia e igiene

urbana):

- a. Raccolta e pulizia fiere e mercati, manifestazioni;
- b. Servizio aggiuntivo di rimozione foglie;
- c. Servizio di diserbo delle sedi stradali
- d. Posizionamento contenitori;
- e. Posizionamento isole ecologiche mobili;
- f. Svuotamento aggiuntivo e/o manutenzione e/o installazione e/o sostituzione di cestini;
- g. Servizio aggiuntivo di rimozione deiezioni animali;
- h. Raccolta dei rifiuti presso le spiagge libere ed altri tratti di costa balneabili e fruibili liberamente tramite contenitori posizionati in appositi punti di raccolta e montaggio/smontaggio di attrezzature funzionali alla raccolta dei rifiuti;
- i. Pulizia e lavaggio superfici pubbliche di particolare pregio.

B.3 - Servizio di applicazione tariffa in base all'effettiva produzione di rifiuti;

B.4 - Supporto compostaggio domestico, monitoraggio e certificazione;

B.5 - Servizi preliminari alla determinazione degli importi tributari e alla riscossione della tassa sulla gestione dei rifiuti;

B.6 - Servizi di vigilanza sul rispetto della regolamentazione della gestione dei rifiuti e in particolare sul corretto conferimento dei rifiuti attraverso appositi agenti accertatori;

Costituiscono attività esterne al Servizio, ai sensi della regolazione di ARERA a titolo esemplificativo ma non esaustivo: derattizzazione, disinfezione zanzare, spazzamento e sgombero della neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, gestione

del verde pubblico e manutenzione delle fontane. Il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni per l'affidamento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente, nonché compatibilmente con il mantenimento dell'affidamento *in house*.

Art. 4 Servizi base e Servizi aggiuntivi a richiesta

I servizi base sono quelli elencati nel precedente art. 3, lett. A ed il Gestore ne deve obbligatoriamente garantire l'erogazione sui Comuni serviti per tutta la durata del presente Contratto nella misura, con le modalità e nel rispetto degli standard definiti nei Disciplinari tecnici.

I servizi aggiuntivi a richiesta, di cui all'art 3, lett. B) sono complementari ai servizi base. Come questi ultimi, sono erogati dal Gestore, ma con la differenza che la loro erogazione avviene solo se richiesta dalle Amministrazioni comunali, nella quantità da esse desiderata. Per la prima annualità del Servizio, se non diversamente richiesto dai Comuni, i servizi aggiuntivi previsti sono quelli inseriti nei disciplinari tecnici.

I Servizi, per tenere conto delle richieste dei Comuni che possono variare da un anno all'altro, sono per tutta la durata del Contratto annualmente programmati e dimensionati nei disciplinari tecnici del servizio.

Ove, eccezionalmente, nel corso dell'anno i Comuni abbiano la necessità di Servizi in quantità ulteriori rispetto a quelle programmate, dovranno farne richiesta secondo le modalità di gestione della Consulta e dell'Assemblea dei Sindaci all'Autorità, per le valutazioni necessarie, al fine di verificarne la compatibilità e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione e tenendo conto di quanto previsto dalle previsioni ARERA.

Art. 5 Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento del Servizio disciplinato dal Contratto, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lett. c), dell'art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), è di anni 15 (quindici), decorrente dal 01/02/2022 e, quindi, fino al 31/01/2037.

Alla scadenza naturale del Contratto il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del Servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni, corrispettivo e prezzi unitari disciplinati nel Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. In tal caso nessun indennizzo o compenso aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del Servizio, potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla sua prosecuzione, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite. L'Autorità avvia le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di naturale scadenza del presente Contratto.

Nel periodo compreso tra la scadenza del Contratto e il subentro del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti ovvero la variazione del personale impiegato nel Servizio esclusivamente previa comunicazione ed autorizzazione espressa da parte dell'Autorità. Di tali investimenti sarà riconosciuta al Gestore la parte effettivamente realizzata.

Art. 6 Ambito territoriale del Contratto e termini di avvio del Servizio

Il Gestore con la sottoscrizione del Contratto si impegna a svolgere il Servizio all'interno del Bacino Sanremese alle condizioni previste dai disciplinari.

A partire dalla consegna dei servizi di cui al presente Contratto, e fino alla sua scadenza, il Gestore dovrà erogare il Servizio ordinario di raccolta e spazzamento nei Comuni già con rapporto in essere. Per i Comuni di nuova acquisi-

zione l'inizio del servizio potrà essere immediato e in ogni caso con decorren-

za dal 01/03/2022, in senso conforme al verbale di consegna in data 01/02/2022 di cui alle Premesse.

I servizi di cui al presente Contratto sono espletati su aree pubbliche, ovvero su quelle private soggette ad uso pubblico, essendo escluso l'obbligo per il Gestore di espletare tali servizi in aree private, salvo diversi accordi tra Gestore, Amministrazioni Comunali ed Autorità.

Ove per uno o più Comuni le date di subentro di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dovessero per qualsiasi ragione essere anticipate, il Gestore si impegna ad erogare il Servizio a partire dal nuovo termine anticipato al fine di evitare interruzioni di servizio pubblico. In caso di subentro anticipato la comunicazione dovrà pervenire mediante PEC almeno 6 (sei) mesi antecedenti l'avvio del servizio da parte del Gestore in modo da garantire a quest'ultimo un tempo congruo per poter organizzare il servizio.

Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del precedente comma, il corrispettivo in favore del Gestore sarà conseguentemente adeguato.

Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita, oltre che dall'eventuale aggiornamento degli atti pianificatori di Ambito, tramite la revisione, per quanto necessario, del presente Contratto.

Art. 7 Adempimenti preliminari all'avvio del Servizio

Per perfezionare il subentro ai gestori uscenti e dare effettivo avvio, secondo le tempistiche definite, all'erogazione del Servizio nei Comuni dell'EGATO, il Gestore è obbligato a porre in essere, i seguenti adempimenti:

a) Perfezionare il passaggio del personale proveniente dalle gestioni uscenti,

nell'eventualità si rendesse necessario e comunque secondo le indicazioni delle Amministrazioni Comunali.

b) Svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali, ivi comprese gli atti convenzionali, per il trasferimento e/o messa a disposizione, dei beni e delle attrezzature necessari, ai fini dello svolgimento del Servizio e di proprietà dei Gestori uscenti, dei Comuni o altri enti, accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna come da relativo verbale contenente tutta la documentazione tecnico – amministrativa necessaria alla prosecuzione del servizio. Nel caso di mancata consegna di detta documentazione o in cui siano necessari interventi di natura tecnico-amministrativa sui impianti, attrezzature, beni mobili ed automezzi e quant'altro necessario per consentire il corretto esercizio dell'impianto, quest'ultimo non passerà al Gestore fin tanto che non sarà completato il relativo *iter* di adeguamento. Resta inteso che, fermo restando la necessità di assicurare continuità del servizio da parte del gestore uscente, durante tale periodo le spese eccedenti rispetto a quelle preventivate sostenute dal Gestore sono interamente a carico del gestore uscente. Parimenti il Gestore dovrà provvedere alla stipula, con i Titolari di impianti, degli atti necessari per la presa in consegna degli impianti medesimi e delle altre dotazioni patrimoniali ai fini della loro gestione e del loro utilizzo nello svolgimento del servizio. A questo scopo i Titolari di impianti, i Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi inventari, manlevando l'Autorità da qualsivoglia responsabilità. Ove avvenga il trasferimento della proprietà, il Gestore provvederà a versare, a ciascun gestore uscente proprietario, il relativo indennizzo, da determinarsi di comune accordo tra il Gestore ed il proprietario. Nel caso in cui tra i Soggetti precedenti non sia possibile raggiungere

tal accordo, essi provvederanno a nominare un Perito, che effettuerà la val-

tazione del bene. Se non vi fosse accordo neppure sulla nomina del Perito, tale

nomina sarà riservata all'Autorità. I Gestori uscenti e il Gestore potranno con-

cordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo

periodico, per un tempo definito. Il Gestore dovrà, altresì, corrispondere ai

Gestori Uscenti e/o ai Titolari di impianti eventuali canoni o contributi perio-

dici ove stabiliti in atti stipulati dall'Autorità o da altri Soggetti aventi titolo.

Nel caso in cui, a causa di eventi imprevedibili al momento della stipula del

presente contratto, tutte le attività e gli adempimenti formali relativi a quanto

sopra previsto non potessero essere perfezionati entro l'avvio del servizio, il

Gestore dovrà provvedervi entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio

della gestione integrata di Ambito: -----

in tal caso, e ferma restando la titolarità e la responsabilità nella gestione del

servizio integrato in capo al Gestore, il Gestore medesimo potrà predisporre,

in via di eccezionalità e previo nulla osta da parte dell'Autorità, accordi tem-

poranei con i proprietari ed i soggetti gestori uscenti di tali beni e/o attrezzatu-

re, al fine di garantire la continuità del servizio per il semestre così come so-

pra determinato. Il trasferimento e/o la messa a disposizione di cui al presente

punto avverrà alle stesse condizioni economiche attualmente praticate dal ge-

store uscente; -----

c) aggiornare o stipulare *ex novo* le convenzioni, oltre a quelle di cui all'art.

13, con i Titolari degli impianti di trattamento/smaltimento esterni al perime-

tro del presente Contratto, ove previsto nel PI;

d) effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, au-

torizzazioni, nonché predisporre la documentazione e gli adempimenti inerent-

ti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le

attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;

e) effettuare tutte le attività, gli allestimenti tecnici e gli adempimenti attinenti alle procedure di verifica e controllo.

f) svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria od opportuna per l'avvio del Servizio, anche se non espressamente elencata o prevista nel Contratto.

EGATO:

a) collabora con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma e, in particolare, nelle relazioni e nei rapporti con i Comuni, con i Gestori uscenti e con i Titolari di impianti, nonché con le Autorità competenti; -----

b) coadiuva il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali, i Gestori uscenti ed i Titolari di impianti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti.-----

Nonostante le azioni di collaborazione e di cui al precedente comma e ferma restando i termini fissati dal presente contratto per l'avvio del servizio, nel caso in cui i Gestori uscenti, i comuni, i Titolari degli impianti ritardino, in maniera immotivata, a porre in essere le azioni necessarie agli adempimenti preliminari all'avvio del servizio, l'EGATO è sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Gestore. Nel caso in cui il Gestore valuti che i suddetti ritardi possano inficiare il rispetto del contratto, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità per le azioni di sua competenza. A partire dalla comunicazione il Gestore è sollevato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 8 Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto. Il Gestore è responsabile diretto del buon funzionamento del Servizio affidatogli. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni definite nei disciplinari.

Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto medesimo. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento da parte delle imprese terze.

Il Gestore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché degli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Autorità e dagli altri soggetti pubblici competenti. È, altresì, tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dai disciplinari e dal Contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. -----

Il Gestore è responsabile della gestione dei beni strumentali infrastrutturali di proprietà pubblica affidati al medesimo, nonché di quelli (infrastrutturali e

non) acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio

del Servizio. -----

Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità ed i Comuni, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi stessi e con l'utilizzo dei beni strumentali da parte del Gestore stesso. -----

Il Gestore svolge i servizi direttamente e/o attraverso le società partecipate e/o attraverso affidamenti a terzi ai sensi di legge, ivi compreso il ricorso alla cooperazione sociale, laddove richiesto dai Comuni, nei limiti del CCNL di categoria e delle previsioni di legge in materia. I servizi oggetto di affidamenti a terzi dovranno garantire il rispetto almeno dei livelli qualitativi e prestazionali analoghi a quelli prescritti per i servizi erogati direttamente dal Gestore.

Qualora la gestione da parte dei soggetti terzi appaltatori o concessionari non rispetti gli impegni presi e richieda uno straordinario intervento diretto del Gestore quest'ultimo dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità prima di modificare l'organizzazione del servizio programmato.

Art. 9 Imposte, tasse, canoni

Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni ed inerenti il Servizio oggetto del Contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al Servizio.

Art. 10 Commercializzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi

ANCI-CONAI

Il Gestore avvia a recupero le frazioni differenziate di rifiuti urbani ed assimilati, perseguiendo - nel rispetto della normativa vigente - la massima valoriz-

zazione in termini economici ed ambientali dei suddetti rifiuti; a tal fine, per

le frazioni differenziate oggetto dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, il Gestore potrà optare tra il sistema CONAI ed libero mercato.

Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché a comunicare i dati analitici relativi alle quantità, alla qualità ed agli importi annuali dei contributi e/o dei ricavi incassati per i rifiuti ceduti, entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo e, comunque, a richiesta motivata dall'Autorità.

Art. 11 Commercializzazione dei rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI

Il Gestore è obbligato ad avviare al recupero ovvero allo smaltimento laddove il recupero non sia possibile, i rifiuti differenziati esclusi dagli accordi ANCI-CONAI, nel rispetto della normativa vigente e perseguiendo la minimizzazione dei costi di trattamento. Il Gestore è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi secondo regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna categoria merceologica dei rifiuti di cui al presente articolo.

Rimane in capo al Gestore la responsabilità della collocazione a recupero del materiale raccolto. -----

Il Gestore è, altresì, obbligato a trasmettere all'Autorità copia dei contratti stipulati con gli acquirenti, nonché i dati analitici relativi alle quantità, qualità ed importi annuali dei rifiuti ceduti ai sensi dei commi precedenti, entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo e, comunque, a richiesta motivata dell'Autorità.

Art. 12 Diritti ed obblighi del Gestore relativi al recupero, trattamento, smaltimento e commercializzazione dei rifiuti differenziati

Il Gestore è tenuto al rispetto degli standard quantitativi e qualitativi previsti

dal presente Contratto in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio degli stessi ad ogni altra forma di recupero e garantendone lo smaltimento in sicurezza qualora il recupero non risulti possibile. I rifiuti differenziati sono classificati nelle seguenti filiere/macro-filiere merceologiche:

- a) rifiuti differenziati di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006: Carta (include carta e cartone); Vetro (include vetro e vetro/barattoli); Plastica (include plastica e plastica/barattoli); Legno; Acciaio; Alluminio;
- b) rifiuti organici: Umido (scarti alimentari da cucine e mense, ecc.); Verde (sfalci e potature);
- c) altre Raccolte Differenziate (inclusi rifiuti ingombranti e terre da spazzamento).

Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al comma 1, in relazione ai rifiuti differenziati di cui al comma 1, lettera a), il Gestore ha la facoltà di effettuare tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo ritenuti necessari, restando in ogni caso l'unico responsabile al raggiungimento degli standard di cui al comma 1. Il Gestore potrà svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.

Il Gestore è tenuto, altresì, ad acquisire le deleghe che si rendano necessarie ai fini delle attività di commercializzazione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Gli oneri per il trattamento ed il recupero (CTR) dei rifiuti differenziati possono essere compresi nel corrispettivo.

Per quanto concerne l'esecuzione dei servizi inerenti il trattamento dei rifiuti,

si prevede la piena decorrenza entro il 30/06/2022. Il valore dei servizi di che trattasi, in questa fase non è specificato ed è soggetto a variazione in base agli andamenti del mercato con i principi previsti dal Tariffario d'Ambito.

Art. 13 Raccolta, avvio a trattamento e conferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati

La gestione unitaria prevede che all'esecuzione dei servizi ordinari di raccolta e spazzamento e gli eventuali servizi extra si aggiungano gli oneri per l'avvio a recupero delle frazioni differenziate, di cui si è prodotto tariffario e la frazione 'indifferenziata'.

Il Gestore è tenuto ad avviare i rifiuti a trattamento e a conferire gli stessi presso gli impianti previsti dalla regolazione e dalla normativa vigente, dando comunque comunicazione all'Ente affidante degli impianti riceventi.

Il costo da riconoscere al gestore per l'avvio a trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti raccolti sarà determinato sui costi effettivamente sostenuti dal gestore medesimo per il servizio e sulla base del quantitativo di rifiuti per categoria merceologica avviati a trattamento o a smaltimento per ciascun Comune del bacino e nel rispetto della regolazione tariffaria per l'accesso agli impianti vigente. Il costo riconosciuto ad Amaie Energia e Servizi Srl non potrà comunque superare il costo di trattamento e smaltimento come derivante dall'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento definite dalla regolazione tariffaria approvata da ARERA e vigente per ciascun anno di affidamento. Alla stipula del presente atto il riferimento regolatorio è costituito dal Titolo V dell'allegato metodo tariffario MTR-2, allegato alla deliberazione 363/2021/RF/rif di ARERA.

Art. 14 Servizi di igiene urbana, spazzamento ed altri servizi

Il Gestore è obbligato a svolgere le attività di igiene urbana, spazzamento e gli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dai disciplinari, fermo il rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali in materia delle regole di buona tecnica, in relazione alle caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio.

Art. 15 Affidamenti a terzi di attività operative, forniture e servizi

L'ambito dell'affidamento della gestione integrata, identificata dal complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, può includere la realizzazione degli impianti necessari a colmare il fabbisogno. Il Gestore è pertanto chiamato a sovrintendere all'intero flusso che dalla raccolta conduce allo smaltimento, avvalendosi anche degli impianti di altri soggetti eventualmente presenti sul territorio. Inoltre il gestore potrà avvalersi di altri operatori economici ricomprensivo in questi le cooperative di tipo B per finalità sociali, previa specifica richiesta dei comuni, che potranno essere chiamati a svolgere parziali segmenti dell'intero processo.

Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi (raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione di centri di raccolta, smaltimento finale), deve rispettare le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Il Gestore resta, comunque, unico responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidategli. L'Autorità resta completamente estranea ai rapporti tra il Gestore ed eventuali appaltatori e/o fornitori e questi ultimi non hanno diritto alcuno di avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere nei confronti dell'Autorità stessa.

Gli appalti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di ma-

nodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.

Nell'espletamento della procedura di affidamento di forniture e/o servizi per quanto riguarda l'impiego del personale, il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze siano applicati i contratti collettivi nazionali di riferimento.

Resta ferma la piena responsabilità del gestore verso l'Ente affidante e i sindaci Comuni del bacino, nonché l'obbligo per il gestore di riportare nel contratto per il sub-affidamento obbligazioni pari o superiori in termini di standard prestazionali indicate nel presente atto di affidamento. Il Gestore si impegna ad inserire nei contratti con terzi il vincolo che gli stessi decadano al venir meno, per qualunque motivo, dell'efficacia dell'affidamento di cui al Contratto. E' fatto comunque divieto di affidare a terzi il coordinamento e il presidio del servizio nel suo complesso.

E' fatto obbligo al Gestore di fornire all'Ente affidante copia dei contratti di sub-affidamento stipulati.

L'Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi.

L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi affidati, sia nei confronti dei Comuni e dell'EGATO, sia nei confronti dell'utenza.

Capo II.

BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO

Art. 16 Beni strumentali al Servizio

Il Gestore espleta il Servizio avvalendosi di due categorie di beni:

a) beni per loro natura strumentali al Servizio;

b) beni per destinazione strumentali al Servizio, attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

Appartengono alla categoria a) di cui al comma 1, quei beni mobili ed immobili che per loro natura sono funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti, attrezzature, cassonetti, contenitori e mezzi, ubicati nell'EGATO. Si considerano altresì appartenenti a questa categoria i Centri di Raccolta e tutti i beni trasferiti dai precedenti gestori. Tra tali beni, quelli infrastrutturali sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.) e per essi è escluso l'utilizzo ai fini di garanzia: essi sono destinati esclusivamente alla gestione del Servizio nell'EGATO, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti devono restare nella disponibilità del Gestore per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

Appartengono alla categoria b) di cui al comma 1, i beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale, ossia quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software.

Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del

Servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto impre-

ditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non
danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

Per l'espletamento del Servizio il Gestore ha la disponibilità e si avvale dei
beni strumentali individuati secondo le seguenti categorie:

a) beni di proprietà dello stesso Gestore;

b) beni di proprietà di uno o più Comuni dell'EGATO (o loro forme associa-
tive) o di altri enti pubblici, dati in uso al Gestore dall'Ente titolare previa sti-
pula di appositi accordi, previo nulla osta dell'Autorità, in cui sono disciplina-
te le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;

c) beni trasferiti dal precedente gestore;

d) beni di proprietà di società patrimoniali interamente pubbliche, dati in uso
al Gestore previa stipula di appositi accordi col soggetto proprietario, previo
nulla osta dell'Autorità, che stabiliscono le condizioni e le modalità secondo
le quali tali beni sono messi nella disponibilità del Gestore.

Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla
normativa ed agli standard individuati nei disciplinari per l'espletamento del
servizio, anche con l'obiettivo di costituire un parco mezzi adibiti al Servizio
a basso impatto ambientale ed in particolare nei centri storici privilegiare
l'utilizzo di mezzi elettrici.

Compatibilmente con la normativa vigente in materia e qualora non intera-
mente già ammortizzati, il Gestore, possibilmente, terminerà il periodo di
ammortamento dei beni di cui al precedente comma 1, lett. c), entro il termine
di vigenza del presente Contratto.

Art. 17 Presa in carico da parte del Gestore dei beni strumentali di pro-

proprietà di terzi al momento del subentro

Al fine di garantire la continuità del Servizio il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con la quale il Gestore:

- a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula del presente contratto;
- b) attesta l'adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l'espletamento del servizio;
- c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento dell'affidamento.

L'Autorità si impegna a fornire al Gestore tutta la documentazione in proprio possesso riguardante i beni di cui al comma precedente.

Il Gestore, con la firma del presente Contratto, si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni di terzi posti nella sua disponibilità in ragione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto.

Il Gestore, per l'intera durata del presente Contratto e fino alla loro restituzione è, altresì, responsabile della manutenzione ordinaria, in caso di proprietà, ed anche di quella straordinaria, nel caso di altri diritti reali minori, dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.

Art. 18 Gestione dei beni strumentali al Servizio

La gestione dei beni strumentali al Servizio rientra tra le attività ricomprese nel Servizio medesimo.

Per gestione si intende il mantenimento in perfetta efficienza degli stessi,

provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di essere

sempre nella condizione di essere funzionali al Servizio.

Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza vigenti *ratione temporis* nel corso dell'affidamento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo.

Art. 19 Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante l'affidamento

L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del Servizio non ricompresi nei disciplinari dovrà essere previamente comunicata da parte del Gestore per iscritto all'Autorità che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui l'acquisizione o realizzazione dei suddetti beni venga finanziata mediate fondi o contributi pubblici, tali beni rimangono di proprietà del Gestore e, come riportato al precedente art. 24, sono assoggettati ad un vincolo di destinazione avente contenuto analogo a quello proprio del regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (artt. 826, comma 3 e 828 c.c.); per essi è inoltre escluso l'utilizzo ai fini di garanzia. Tutti i beni sono trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore subentrante al quale spetterà la copertura della quota di ammortamento degli investimenti residua, riconosciuta in tariffa durante il periodo di validità del presente contratto, decurtata di

eventuali contributi pubblici.

Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'Autorità, essa non dà diritto al riconoscimento degli stessi ai fini del corrispettivo.

In questo ultimo caso l'Autorità si riserva la facoltà di imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*.

L'ammortamento dei beni è calcolato secondo le aliquote previste dalla regolazione; il trattamento del residuo da ammortizzare al termine del contratto di servizio sarà oggetto di specifiche determinazioni dell'Autorità, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del Gestore, anche correlate alla formula di gestione per l'affidamento successivo a quello di cui al presente contratto.

Art. 20 Cessazione della strumentalità dei beni

La strumentalità dei beni, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stesso stabilita dai disciplinari anche commisurata al periodo di ammortamento.

Una volta cessata la strumentalità dei beni, il Gestore può esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell'Autorità e delega del soggetto pubblico proprietario, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica.

Art. 21 Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell'affidamento

Alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente contratto il Gestore è obbligato a restituire all'Ente proprietario (Comuni ovvero società patrimoniali a totale partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro-

tempore vigente i beni strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Più precisamente, alla scadenza dell'affidamento, devono essere:

a) restituiti senza ulteriori oneri al soggetto pubblico proprietario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto della normativa pro tempore vigente:

- i beni strumentali dati in uso al Gestore al momento dell'affidamento

b) trasferiti in uso e nella disponibilità del gestore entrante:

- i beni strumentali acquisiti o realizzati durante l'affidamento e finanziati dall'Autorità o altro ente pubblico;

- i beni strumentali finanziati tramite tariffa, ove completamente ammortizzati alla data di scadenza dell'affidamento.

Ove non completamente ammortizzati, i beni strumentali finanziati tramite tariffa, dovranno essere trasferiti in uso al Gestore.

Art. 22 Canoni e contributi a carico del Gestore

Il Gestore per gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà dei Comuni che gli stessi gli conferiscono *ex lege*, è tenuto a versare ai Comuni stessi un canone annuo pari al valore delle quote residue di ammortamento iscritte in bilancio connesse alla loro realizzazione.

Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di marzo di ogni anno le somme di cui al comma precedente relative all'annualità precedente, come indicate dall'Autorità ed inserite nei Piani Economici Finanziari approvati in base ad altri atti di regolazione approvati da ARERA. Il Gestore versa i canoni diret-

tamente ai soggetti proprietari dei beni.

Art. 23 Clausola di sostituzione

Al fine di garantire la continuità del Servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (Autorità, Comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica), stipulati dal Gestore devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo gestore individuato dall'Autorità la facoltà di sostituirsi al Gestore.

Art. 24 Opere, impianti e beni strumentali del Gestore trasferite al gestore subentrante

Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, le opere, gli impianti e i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio, sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni/opere/impianti non sono stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile dei beni/opere/impianti, al netto di eventuali contributi pubblici ad essi direttamente riferibili, inclusi gli oneri finanziari residui direttamente collegati agli stessi. Il Gestore ed il Gestore subentrante potranno concordare le modalità di pagamento attraverso la corresponsione di un importo periodico, per un tempo definito.

In caso di realizzazione di impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel contratto con il terzo clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto, il Gestore subentrante possa subentrare nel contratto di *project*, ovvero possa procedere allo

scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico di un in-

dennizzo. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il Gestore subentrante intenda provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto.

Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di *project* il metodo di calcolo dell'importo di cui al comma 2, che il Gestore subentrante dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso.

Capo III.

OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 25 Rapporto di lavoro del personale

Il Gestore deve osservare, nei riguardi del proprio personale a vario titolo impiegato nel Servizio, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto CCNL UtilItalia - Servizi ambientali.

Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a qualsiasi titolo impiegate nel Servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di cui al precedente comma 2.

Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del Servizio.

Art. 26 Prevenzione e sicurezza nello svolgimento del Servizio

Il Gestore, per e nello svolgimento delle attività del presente Contratto, si im-

pegna, per l'intera durata del Contratto, ad ottemperare a quanto previsto dalla

normativa *pro tempore* vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Gestore si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare attenzione al rispetto della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo la normativa vigente.

Art. 27 Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell'affidamento

Il Gestore è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale dipendente adibito, in via esclusiva, al Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva.

Il Gestore è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito all'Autorità la banca dati degli utenti serviti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 28 Attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei consumatori

È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionali o Provinciali ai sensi dell'art. 7 ed alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionali o Provinciali ai sensi della Legge n. 383/2000, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione all'Autorità.

È data facoltà, altresì, alle Associazioni di tutela dei consumatori iscritte

nell'elenco regionale di svolgere le medesime attività di cui al comma prece-

dente, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente, con il Gestore o con l'Autorità, anche nell'ambito della gestione della Carta della Qualità dei Servizi.

Le attività di cui al comma 1, devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Capo IV

DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL GESTORE

Art. 29 Il piano economico-finanziario del Gestore

Il Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto che il Piano economico-finanziario dallo stesso proposto, anche nel corso dello svolgimento del contratto, garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Il Piano Economico Finanziario di cui al comma precedente include i costi riconosciuti dal MTR2 e derivanti da:

a) l'erogazione dei Servizi base ed aggiuntivi secondo le quantità e modalità definite nei disciplinari; tali servizi includono la gestione del sistema impiantistico e delle infrastrutture (es. Centri di raccolta), delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature, funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'EGATO e nella disponibilità del Gestore a partire dalla data di decorrenza del presente Contratto;

b) la progettazione e realizzazione degli impianti eventualmente previsti;

c) l'erogazione di tutte le ulteriori prestazioni incluse nel Servizio di cui al

presente Contratto.

Il PEF di cui al comma 1, in corrispondenza di un nuovo periodo regolatorio fissato da ARERA sarà, in accordo tra le parti, sottoposto a revisione in base alle previsioni regolatorie deliberate da ARERA *pro tempore* vigenti.

Per la revisione di cui al comma precedente, il Gestore si impegna a trasmettere all'Autorità, per le valutazioni conseguenti, la proposta di revisione derivante dalle richieste di adeguamento dei Comuni e istruita secondo gli strumenti regolatori vigenti tra i comuni medesimi ed all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 Corrispettivo del Gestore

A fronte delle obbligazioni contrattuali, identificate nelle attività di cui al precedente comma 1, spetta al Gestore un Corrispettivo in denaro, d'ora in poi anche solo 'Corrispettivo', che, copre tutti, nessuno escluso, i costi di esercizio e di investimento del Servizio. L'entità del Corrispettivo garantisce l'equilibrio economico finanziario del PEF.

Per quantificare l'ammontare del corrispettivo annuo da riconoscere al Gestore viene preso a riferimento il PEF di ogni singolo Comune.

Con le modalità definite dal Capo VIII, dal Corrispettivo saranno decurtate le detrazioni che l'Autorità comminerà al Gestore.

I Contributi pubblici concessi al Gestore non devono in ogni caso essere mai duplicati nel Corrispettivo.

Il Corrispettivo annuale sarà annualmente fatturato dal Gestore direttamente ai Comuni dell'ATO serviti con ripartizione su 12 (dodici) mensilità. Tale fattura, dovrà essere pagata dai Comuni al Gestore entro la fine del mese successivo a quello a cui la stessa si riferisce.

Il corrispettivo, con cadenza annuale, è soggetto a revisione. La revisione del

corrispettivo è operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT per la Provincia di Imperia. Per i rapporti precedentemente in essere verrà applicata la rivalutazione ISTAT a partire dal 01/02/2022: tale revisione prenderà riferimento dall'ultimo adeguamento applicato; per i Comuni di nuova acquisizione la revisione decorrerà dal 01/02/2023

Il calcolo del corrispettivo annuale, da calcolarsi secondo quanto previsto dai precedenti commi, è comunque vincolato alle seguenti previsioni:

a) per ciascun anno di affidamento, al gestore sarà riconosciuto un corrispettivo comunque non superiore a quanto previsto dalla disciplina ARERA pro-tempore vigente dopo l'applicazione del limite alla crescita che si utilizzerà per gli anni successivi al primo;

b) l'applicazione dell'adeguamento inflattivo di cui al precedente comma 6, sarà applicabile solo posto il limite alla crescita tariffaria per ciascun Ente previsto dal metodo tariffario, ferma restando la necessità di garantire l'equilibrio gestionale del servizio come previsto dall'Arera stessa;

c) poste le scelte e le autonomie aziendali, il contratto riconoscerà solo gli investimenti preventivamente concordati ed autorizzati, nonché coerenti con il piano d'ambito;

d) nel calcolo del valore massimo di cui al metodo tariffario pro-tempore vigente, ai fini dell'applicazione al limite alla crescita le 'Parti' concordano di applicare un coefficiente al recupero di produttività superiore al minimo previsto dal metodo pro-tempore vigente, posto comunque il calcolo di cui allo stesso metodo.

Capo V

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 31 Cause per le quali il Gestore può richiedere la revisione del Corrispettivo

Il Gestore, fatto salvo quanto già previsto nel presente Contratto, può chiedere all'Autorità la revisione del PEF con la finalità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e nei limiti di quanto consentito dal metodo ARERA *pro tempore* vigente, per le seguenti cause:

- a) Disposizioni normative, nuove o di modifica di quelle vigenti, che al fine di essere ottemperate implicano una variazione dei costi del Servizio, ivi compresi gli adeguamenti del CCNL del personale;
- b) Atti di pianificazione emanati da Pubbliche Amministrazioni che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;
- c) Atti di regolazione emessi da ARERA che al fine di essere ottemperati implicano una variazione dei costi del Servizio;
- d) Richieste dell'Autorità (o dell'Autorità per conto dei Comuni);
- e) Allungamento nei tempi di realizzazione delle opere derivante da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa che implicano una variazione dei costi del Servizio;
- f) Eventi di forza maggiore che implicano una variazione dei costi del Servizio, come ad esempio:
 - scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Gestore;
 - guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

- fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;

- epidemie e contagi;

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Gestore;

- impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione del Servizio.

g) adeguamento dei prezzi di accesso agli impianti di discarica, di trattamento (termico, meccanico biologico, di bio - digestione della frazione organica, esterni al perimetro dell'affidamento indicati dall'Autorità o individuati dal Gestore previo assenso da parte dell'Autorità medesima;

h) erogazione del servizio per risoluzione anticipata degli affidamenti non cessati;

i) mancata attivazione, anche temporanea, del perimetro dei servizi oggetto di affidamento, collegato al contenzioso attuale o potenziale *non oltre* il Perimetro di Base;

j) le revisioni di cui al comma 1, se approvate, determinano l'aggiornamento del presente contratto e l'eventuale revisione del PEF del Gestore, nei limiti di quanto consentito dalla regolazione di ARERA, con decorrenza concordata tra le parti.

Art. 32 Modifiche al Servizio richieste dall'Autorità

È facoltà dell'Autorità o dei Comuni, per il tramite degli strumenti regolatori tra di loro vigenti richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del Servizio, per:

a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

b) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

c) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi;

d) per motivate esigenze dei singoli Comuni.

L'Autorità, o i Comuni per il tramite degli strumenti regolatori tra di loro vigenti, possono richiedere al Gestore varianti ai servizi con la seguente procedura:

i) formale istanza al Gestore, da parte del Comune interessato di predisposizione di uno specifico progetto tecnico illustrativo delle varianti ai servizi e stima dei relativi costi

ii) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al punto i), consegna da parte del Gestore del progetto tecnico descrittivo delle varianti contenente una congrua tempistica attuativa ed i relativi costi di attuazione;

iii) entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto ii), istruita secondo gli strumenti regolatori vigenti tra i comuni entro 10 (dieci) giorni dalla presa d'atto ed approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci;

iv) in caso di richiesta da parte dell'Autorità di ulteriori modifiche, chiarimenti, approfondimenti (ivi incluse proposte di modalità alternative di riequilibrio del piano economico e finanziario), il Gestore produrrà la nuova documentazione relativa alle varianti ai servizi che tiene conto delle richieste dell'Autorità entro 15 (quindici) giorni. Le nuove proposte saranno esaminate, secondo le modalità di cui sopra, nei successivi 10 (dieci) giorni.

All'esito di tale procedura, in caso di approvazione da parte dell'Autorità delle varianti ai servizi e delle modifiche al PEF, così come predisposte dal Gestore, lo stesso attiverà il relativo servizio nei termini indicati ed approvati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'approvazione.

In caso di modifiche strutturali alle modalità di organizzazione dei servizi con carattere di continuità anche con riferimento agli anni successivi richieste dall'Ente quale variante al servizio, l'Autorità e il Comune interessato valuteranno la proposta e, in caso di valutazione positiva di congruità tecnica ed economica si approverà il progetto di modifica. Tale modifica al servizio dovrà essere integrata e recepita nel PEF.

Con riferimento al primo anno di servizio in cui viene attivata la variante, sarà onere del Gestore consuntivare i costi effettivamente sostenuti per la stessa rispetto al modello gestionale previgente ad essa in modo da determinare a consuntivo l'effettivo impatto economico della stessa sul corrispettivo.

L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate che abbiano un impatto sui costi del servizio reso e non autorizzate, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Qualsiasi modifica della regolazione di settore a livello comunitario, nazionale o regionale che incida sul servizio dovrà essere opportunamente comunicata da una delle parti alle altre per apporre le opportune modifiche contrattuali al fine di conformarsi con il dettato normativo per allora vigente. Ove tale segnalazione pervenga dal Gestore il medesimo dovrà predisporre un'analisi di

impatto tecnico ed economico sul servizio e sottoporla per la valutazione all'EGATO, viceversa se la segnalazione pervenga dall'EGATO si richiederà di predisporla concordando i tempi della valutazione. L'analisi del Gestore sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica e confronto fra le parti, fino ad una sua approvazione, anche previe modifiche e costituirà variante al servizio con la conseguente applicazione dei limiti e delle franchigie di cui al presente articolo.

Tutto quanto sopra fatto salvo che la variante al servizio non contempli acquisti/noleggi di mezzi e attrezzature, incrementi di personale per i quali il Gestore sia assoggettato a tempi tecnici dovuti all'espletamento di procedure di affidamento/acquisto/selezione non dipendenti dalla propria volontà. In tal caso il gestore indicherà nella proposta quali siano i tempi di attuazione ipotizzabili.

Art. 33 Modifiche alle attività ed invarianza del corrispettivo

L'EGATO, o i Comuni per il tramite degli strumenti regolatori tra di loro vigenti, possono chiedere al Gestore varianti non sostanziali ai servizi, che non incidano nel quadro economico, il Gestore si impegna a metterle in atto entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, purché non incidenti sulla riorganizzazione di servizi ad esse strettamente correlati e/o che non prevedano attività collaterali di comunicazione/distribuzione.

Le temporanee interruzioni, sospensioni o riduzioni del servizio da parte del Gestore per gli eventi di cui all'articolo 34, non comporteranno l'applicazione delle penali. Le modalità di svolgimento del servizio individuate e approntate dal Gestore in condizioni di emergenza e su base temporanea dovranno successivamente essere verificate ed eventualmente modificate in accordo con

l'Autorità, sentiti i Comuni. Le riduzioni del servizio dovranno essere debita-

mente rendicontate in sede di consuntivazione dei dati di periodo. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei servizi superiore, su base annua, al limite di cui al precedente comma 1, il corrispettivo sarà incrementato, per la parte di variazione eccedente il limite, in base ai costi esplicitamente sostenuti.

Nel caso di modifiche determinate da lavori o attività posti in essere dagli Enti Locali, nonché da soggetti pubblici o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati, il comune si impegna a informare tempestivamente il Gestore e l'Autorità, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento. Il Gestore dovrà programmare e porre in essere in tempo utile, i provvedimenti adeguati per consentire il regolare svolgimento degli eventi di cui sopra, anche attraverso l'effettuazione di servizi aggiuntivi, dandone comunicazione all'Autorità ed ai comuni, anche al fine di individuare i soggetti cui faranno capo gli eventuali maggiori oneri di servizio derivanti. Nell'ipotesi in cui, per effetto degli eventi in oggetto, si determinasse un incremento dei costi, il corrispettivo sarà incrementato, in base ai costi esplicitamente sostenuti e rendicontati.

Art. 34 Modifiche allo sciopero: classificazione e gestione

In caso di proclamazione di sciopero, il Gestore, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, deve avvertire tempestivamente l'Autorità, i Comuni e l'utenza, e garantire le prestazioni indispensabili disciplinate dagli accordi sindacali e riportate, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi. Il Corrispettivo del Gestore verrà ridotto sulla base dei servizi non effettuati e non recuperati.

Art. 35 Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti

nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)

Su richiesta dell'Autorità, laddove ciò risulti compatibile con la normativa all'epoca vigente, al Gestore potrà essere richiesto di realizzare opere, impianti o interventi strumentali aggiuntivi, sempreché previsti dagli strumenti di programmazione all'epoca vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari.

Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore potrà procedere purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, anche per quanto attiene le modalità di affidamento.

Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini della revisione del corrispettivo.

Il Gestore presenta all'Autorità secondo le forme previste dagli strumenti regolatori vigenti tra i comuni i progetti di fattibilità tecnico – economica, completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli interventi sarà calcolato sulla base dei prezziari al momento vigenti, e nel caso rivisto a seguito di prezzo di aggiudicazione.

Il Gestore provvede alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione predisposta dal Gestore, e rimborsata nei PEF, sarà inviata agli enti competenti per la relativa approvazione.

Art. 36 Divieto per il Gestore di disporre modifiche

È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal Contratto in merito all'esecuzione del Servizio senza la pre-

ventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Autorità.

L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare pretesa di sorta.

L'esecuzione di attività non previste dal presente Contratto o non autorizzate in forma scritta, non danno titolo al Gestore di pretendere alcun tipo di corrispettivo.

Art. 36 bis Codici di comportamento

Sottoscrivendo il presente contratto il Gestore dichiara di aver preso visione dei Codici di Comportamento dei pubblici dipendenti del 'Comune' pubblicato sul sito istituzionale del 'Comune', ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. In particolare, il 'Comune' e l'Ufficio di EGATO estendono al Gestore ed ai collaboratori della stessa, a qualsiasi titolo, gli obblighi del Codice di condotta sopra citato, in quanto compatibili, e in particolare quelli di cui all'art. 2, comma 3, del citato DPR 62/2013, pena la risoluzione dello stesso nei casi più gravi.

CapoVI

RAPPORTI CON GLI UTENTI

Art. 37 Carta della qualità dei Servizi

Il Gestore, in ossequio alla disciplina dell'articolo 2, comma 461 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008), si impegna a redigere, promuovere e rispettare la Carta della Qualità dei Servizi.

La Carta della Qualità dei Servizi dovrà essere redatta dal Gestore entro il

01/07/2022, affinché sia successivamente approvata dall’Autorità.

La Carta ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un’adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure per gli indennizzi e i rimborsi, anche automatici, in caso di inadempimenti da parte del Gestore.

La Carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ,ivi incluse quelle contenenti indennizzi a favore dell’utenza.

Il Gestore ha l’obbligo di aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi ogni 3 (tre) anni e comunque su richiesta dell’Autorità o in esecuzione di obblighi derivanti da normative sopravvenute.

Gli aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi eventualmente previsti dal Gestore, devono comunque essere approvati dall’Autorità.

Capo VII

MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBLIGHI

Art. 38 Controlli dell’Autorità

Spetta all’Autorità esercitare la funzione di controllo sulla corretta erogazione del Servizio da parte del Gestore, per assicurare il pieno rispetto del Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.

Per lo svolgimento della suddetta funzione di controllo l’Autorità si può avvalere del supporto degli uffici previsti dagli strumenti regolatori vigenti tra i

Comuni. A tal fine l'EGATO dispone sia di poteri ispettivi, diretti ed indiretti,

sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del Servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'EGATO di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il Servizio, che l'EGATO stessa ritenga necessari.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. In ogni caso i dati di cui sopra dovranno essere forniti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Autorità esercita i poteri di controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l'analisi dei documenti, degli atti e delle informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del Contratto.

L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Gestore, metterà a disposizione dell'Autorità le risorse finanziarie necessarie.

Il Gestore si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Autorità l'accesso, anche *on line* o con strumenti informatici condivisi, ai dati delle attività riguardanti la quantità di servizio effettuato.

Art. 39 Strumenti di controllo e obblighi del Gestore

L'Autorità esercita il controllo sull'applicazione del Contratto attraverso vari strumenti, tra i quali:

a) dati e relazioni sul Servizio comunicati dal Gestore;

b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del

Servizio;

c) indagini ed analisi sul Servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.

L'Autorità esercita detto controllo sull'applicazione del contratto per il trami-

te degli uffici previsti dagli strumenti regolatori vigenti tra i Comuni.

Il Gestore trasmetterà trimestralmente all'Autorità un 'Rendiconto dell'attività

svolta' evidenziando nello stesso le attività svolte e le relative modalità.

Le visite e le ispezioni presso il Gestore, nonché le indagini e le analisi sul

Servizio, effettuate al fine di assicurare che il Servizio stesso sia realizzato nel

rispetto del Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento.

Eventuali procedure e metodologie di rendicontazione alternative potranno

essere concordate con i singoli Comuni attraverso la creazione di reportistica

periodica sostitutiva in condivisione telematica.

Il controllo operativo sul territorio comunale sulla corretta prestazione del

servizio, a tutela dell'interesse pubblico, compete all'amministrazione comu-

nale secondo il 'Disciplinare Controlli e Penalità' da redigersi con separato at-

to d'intesa con il Gestore entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente con-

tratto. In tale disciplinare dovranno essere indicati puntualmente i livelli pre-

stazionali per i singoli servizi in coerenza con la regolazione ARERA vigente

e sopravvenuta.

Fatto salvo il sistema di rendicontazione puntuale ed il correlato sistema di

controlli che verranno indicati nel disciplinare 'Controlli e penalità' di cui al

primo periodo, il Gestore è, comunque, tenuto a trasmettere con cadenza an-

nuale entro il 31 luglio di ogni anno i seguenti documenti minimi riferiti

all'anno precedente:

a) numero del personale impiegato nel servizio e relativo livello contrattuale

con dettaglio delle ore di servizio per ciascuna area territoriale;

b) elenco dei mezzi impiegati nel servizio, nonché elenco dei beni funzionali al servizio;

c) giustificazione del mancato/cambio delle aree di spazzamento o raccolta derivante da specifiche ed urgenti richieste provenienti dal Comune affidatario del servizio;

d) rendicontazione degli investimenti materiali ed immateriali realizzati nell'anno con l'indicazione degli scostamenti rispetto al piano degli investimenti previsto in fase preventiva e riconciliato con l'elenco dei beni funziona-

li al servizio di cui al precedente punto b);

e) elenco degli appalti relativi agli affidamenti di servizi inerenti all'oggetto del presente contratto;

f) numero di utenti del servizio suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche servite per area territoriale;

g) conto economico del servizio suddiviso per singolo Comune e riconciliato con il bilancio aziendale.

Nel disciplinare 'Controlli e penalità' sono riportate anche le penali in caso di mancata o ritardata trasmissione dei dati di cui sopra.

Il Gestore dovrà predisporre e rendere pubbliche le modalità con cui i cittadini potranno direttamente comunicare allo stesso eventuali disservizi. Dovrà essere reso disponibile agli utenti del servizio almeno un numero verde, un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo fax a cui effettuare le comunicazioni su eventuali disservizi. Tali comunicazioni e/o reclami dovranno essere inseriti in uno specifico database, il quale dovrà contenere anche gli estremi della

risposta fornita dall’Affidatario medesimo, nonché le tempistiche di gestione

delle fasi della pratica. L’affidatario dovrà garantire l’accesso da remoto al Consiglio di Bacino al database indicato.

Il Gestore dovrà trasmettere al Consiglio di Bacino quanto inviato ad ARE-RA, nonché gli esiti ispettivi effettuati dall’Autorità stessa o da altro Ente presso la società medesima.

Capo VIII

GARANZIE, PENALI E SANZIONI

Art. 40 Responsabilità e garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell’espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico dell’Autorità.

Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore stipula idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell’espletamento del Servizio.

Il massimale della polizza di cui al comma 2 sarà, in linea con quanto previsto dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti di valore analogo a quello oggetto del Contratto, non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

La polizza (o le polizze) dovrà garantire la copertura del danno ininterrottamente per l’intera durata del Contratto.

La polizza, o le polizze, stipulate dal Gestore dovranno essere consegnate all’Autorità all’avvio del Servizio.

La mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2 ed eventuali sue interruzioni saranno causa di risoluzione del Contratto secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 43.

Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.

Art. 41 Inadempimenti

La violazione, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel Contratto e nel redigendo 'Disciplinare Controlli e Penalità' costituisce inadempimento e comporta l'applicazione di detrazioni. Le detrazioni sono escluse dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

Nel caso in cui le detrazioni siano comminate a seguito di inadempimenti legati ai servizi svolti sui Comuni, l'ammontare complessivo sarà detratto dal corrispettivo del servizio. L'importo della detrazione potrà inoltre essere compensato in forma di ulteriori servizi da svolgere sui medesimi Comuni, per una quantità di servizio avente un valore analogo a quello dell'importo della detrazione stessa.

Nel caso in cui le inadempienze siano comminate a seguito di inadempimenti legati a servizi generali oppure ad obblighi del Gestore nei confronti dell'Autorità o comunque ad eventi non ascrivibili ad alcun Comune, la somma versata dal Gestore sarà destinata ad un fondo specifico costituito presso l'Autorità stessa, che verrà disciplinato con successivo atto.

Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Autorità nella lettera di contestazione.

Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del Servizio, l'Autorità procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. rubricato 'Diffida ad adempiere', alla diffida al Gestore entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per

la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 42 Quantificazione delle inadempienze

E' facoltà delle Amministrazioni Comunali contestare il mancato regolare

svolgimento del servizio al Gestore. Le contestazioni possono riguardare:

A. Mancata esecuzione di specifici servizi (es. raccolte, spazzamenti, lavaggi, ecc.);

B. La mancata ottemperanza degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e della sicurezza;

C. Utilizzo di mezzi ed attrezzature non autorizzate o comunque non rispondenti alle normative nazionali e/o comunitarie;

D. Mancato intervento a seguito di diffida per inadempimento per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

E. Violazione dei codici di comportamento di cui al precedente art. 36 bis.

Le contestazioni di cui al punto A, a pena di decadenza, devono essere trasmesse al Gestore e sottoposte dai singoli Comuni alla Consulta entro il mese

successivo dal giorno in cui è stata rilevata l'inadempienza, che, in caso di presa d'atto, le trasmette ad Egato.

La Consulta è tenuta a convocare il Gestore entro 15 (quindici) gg.; in tale sede il Gestore esporrà le proprie controdeduzioni congiuntamente ad eventuali servizi in compensazione.

EGATO, con cadenza trimestrale, determina le eventuali detrazioni calcolate secondo la quantificazione di risorse relative alle specifiche contestazioni come da computi metrici approvati.

Le contestazioni di cui ai punti B, C, D, E, a pena di decadenza, devono essere sottoposte alla Consulta che, in caso di presa d'atto ,le trasmette ad Egato

per le penali di cui sotto:

- Prima segnalazione: fino a euro 2.000 (duemila) duemila, a seconda della gravità;

- Seconda segnalazione: il doppio di quanto comminato per la prima;

- Terza segnalazione: il triplo di quanto comminato per la prima;

Dalla quarta segnalazione: Egato convoca di urgenza il Gestore ed il Comune coinvolto per una disamina congiunta atta alla risoluzione definitiva della problematica.

E' facoltà di Egato convocare le parti anche a partire dalla prima contestazione; l'applicazione delle trattenute/penali non potrà comunque mai interrompere o ritardare il pagamento del corrispettivo a favore del gestore.

E' facoltà della Consulta richiedere, prima della presa d'atto, memoria difensiva al Gestore e comunque è obbligatorio, a pena di improcedibilità dell'applicazione della trattenuta/penale, richiedere il contraddiritorio al Gestore stesso dalla seconda segnalazione.

Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempimenti, superi cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annuale, il presente Contratto si riterrà risolto senza necessità di previa diffida e messa in mora.

Quanto sopra trova applicazione fino all'approvazione del redigendo 'Disciplinare Controlli e Penalità' di cui al precedente art. 39.

Capo IX

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 43 Risoluzione del contratto

L'interruzione immotivata del Servizio per una durata superiore a 5 (cinque)

giorni lavorativi consecutivi per colpa imputabile esclusivamente al Gestore,

nonché la grave o reiterata violazione dei codici di comportamento di cui al precedente art. 36 bis, comporta la risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione di cui al precedente comma, che avverrà tramite comunicazione scritta tramite PEC, l'Autorità avvia le procedure per un nuovo affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012 e dalle altre norme vigenti in materia, il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità tutti i dati relativi al Servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.

Capo X

GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 44 Interpretazione del Contratto

Il presente Contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli utenti, riconoscendo al Servizio la preminente funzione sociale.

Art. 45 Foro competente

Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Imperia.

In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a dare piena esecuzione al presente Contratto.

Capo XI

CLAUSOLE FINALI

Art. 46 Adeguamenti contrattuali in ottemperanza a provvedimenti A-RERA

Ogni modifica o novazione in ordine alla natura e alla struttura dei Contratti

di Servizio, agli standard e alla qualità dei servizi, agli strumenti di regolazione e controllo, alle regole tariffarie e agli strumenti di tutela degli utenti, che verrà introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), verrà recepita dal presente Contratto, previa integrazione da sottoscrivere tra le parti, senza che il Gestore possa obiettare o vantare alcunché. In particolare, il presente contratto verrà integrato sulla base del contratto tipo eventualmente deliberato da ARERA per il servizio oggetto del presente contratto.

Art. 47 Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La cessione non è in ogni caso opponibile all'Autorità.

Art. 48 Modalità delle comunicazioni

Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:

- a) per il Amaie Energia e Servizi Srl: **PEC: amaieenergia@pec.it**
- b) per EGATO: **PEC: comune.sanremo@legalmail.it**

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.

Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.

Art. 49 Forma del contratto, Spese contrattuali di registrazione e tributi.

Il presente contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specifi-

catamente previsto dalle norme nazionali.

Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a totale carico del Gestore.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Art. 50 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.e.ii. (T.U sulla Privacy) nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità.

Le Parti rinviano ad apposito e distinto atto la nomina, da parte dell'Autorità in qualità di Titolare del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dati.

Art. 51 Condizione sospensiva risolutiva

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, il presente contratto di servizio si risolve in caso di diniego definitivo della richiesta di iscrizione o di revoca dell'iscrizione, da parte dell'ANAC, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Avverandosi la suddetta condizione risolutiva, l'Autorità ne dà comunicazione al Gestore a mezzo posta elettronica certificata; ai sensi dell'art. 1360 del

Codice Civile. Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Gestore. Al verificarsi della condizione risolutiva, non spetta al Gestore alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento allo stesso di quanto dovuto per le attività svolte fino al giorno della risoluzione.

Art. 52 Disposizioni finali.

Le spese occorrenti per la redazione e registrazione del presente atto sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa. Il presente atto nativo digitale, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005 (CAD) dalle Parti in epigrafe ed è, pertanto, soggetto a registrazione telematica, in attuazione, altresì, della deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 11/06/2021, esecutiva, avente ad oggetto '*Stipulazione contratti da remoto in modalità sincrona. Disciplina operativa. Aggiornamento relativo ai contratti in forma privata semplice*'. A fini fiscali si dichiara che al presente atto si applica l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. L'imposta di bollo, a cui il presente atto è soggetto sin dall'origine, viene assolta in modalità telematica, ai sensi del DM 22 febbraio 2007, in misura forfettaria pari a Euro 45,00 (quarantacinque virgola zero zero), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis 1. della Tariffa Parte Prima allegata al DPR. n. 642/1972 e s.m.i. Il presente atto, composto da ottantatre facciate per intero oltre ventidue righe di questa ottantaquattresima facciata sino a qui, omesso l'allegato ben noto, è stato letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle 'Parti' e viene chiuso alle ore XX:XX.

Sanremo, addì quattordici febbraio duemilaventidue.



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

Prot. n./P/2022/ 2258 MR/gfg/ja

PEC

Prec. n.

(citare nella risposta)

Allegati: -

Imperia, 31.1.22

Al Comune di **Sanremo**

Capofila di Bacino

E, p.c.

Ai Comuni di:

Badalucco

Baiardo

Castellaro

Ceriana

Cipressa

Civezza

Costarainera

Molini di Triora

Montalto-Carpasio

Pietrabruna

Pompeiana

Riva Ligure

San Lorenzo al Mare

Santo Stefano al Mare

Taggia

Terzorio

Triora

PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 – Fax 0183.704318/704344
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
www.provincia.imperia.it
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail di struttura
Orario al pubblico

Ing. Michele Russo
ambiente.rifiuti@provincia.imperia.it
dal lunedì al venerdì - ore 8:30/12:30
lunedì e mercoledì - ore 14:30/16:30



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

OGGETTO: Disciplinare tecnico per la gestione dei servizi di igiene urbana relativamente ai comuni di Sanremo, Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora. - ESPRESSIONE PARERE DI COMPATIBILITA' RISPETTO AL PIANO DELL'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE DEL CILCO DEI RIFIUTI.

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22 marzo 2018 è stato approvato definitivamente il Piano dell'Area Omogenea imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti adeguando lo stesso alle prescrizioni formulate in sede di VAS Regionale e approvazione definitiva;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 del 15 marzo 2021 è stata approvata la modifica del Piano dell'Area Omogenea Imperiese, così come predisposta negli atti redatti dalla competente Segreteria Tecnica Provinciale, modificando i confini dei due Bacini definitivi Imperiese e Sanremese, trasferendo i Comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Costarainera, Civezza e Pietrabruna dal Bacino definitivo Imperiese al Bacino definitivo Sanremese;

Considerato che i Comuni capofila di bacino, una volta predisposto il capitolato per la gestione del servizio, devono inviare lo stesso alla Segreteria Tecnica Provinciale d'Ambito affinché quest'ultima si esprima sulla compatibilità del documento agli indirizzi indicati nel Piano d'Area;

Vista la nota n. 1504 del 24.01.2022 con la quale il Comune di Sanremo, in qualità di Comune capofila di bacino, ha trasmesso copia del Disciplinare tecnico per la gestione dei servizi di igiene urbana relativamente ai comuni di: Sanremo, Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Cipressa, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio e Triora;

Preso atto che i documenti trasmessi riguardano l'affidamento del servizio di gestione per il periodo dal 2022 al 2037.

Considerato che il disciplinare del servizio prevede all'art. 1 che "Sono esclusi dalla prestazione i rifiuti speciali che, per quantità e/o qualità non siano dichiarati e/o considerati assimilati ai rifiuti urbani dai Regolamenti Comunali. Sono altresì esclusi dal normale circuito della raccolta urbana i rifiuti da imballaggi terziari di qualsiasi natura. Ciascun Comune si riserva di modificare in qualsiasi momento il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani senza che ciò comporti richiesta alcuna o riconoscimento economico da parte del Gestore dove vi siano modifiche



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

impattanti sul servizio o sull'onerosità della gestione del servizio stesso, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio stesso."

Dato atto che tale approccio normativo è stato completamente superato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, che ha introdotto all'art. 183 del D.Lgs 152/2006 un nuovo criterio di individuazione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche, eliminando la previsione di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità da effettuare su base regolamentare comunale, e stabilendo, invece, a livello nazionale sia l'elenco di tali rifiuti (contenuto nell'allegato L-quater), sia le attività produttive equivalenti ad utenze non domestiche, coinvolte in tale casistica (individuate nell'allegato L-quinques), stabilendo altresì che tali disposizioni si applichino a partire dal 1 gennaio 2021, con la conseguenza che la competenza comunale relativa alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani risulta decaduta a partire dalla medesima data;

Per quanto sopra esposto, vista tutta la documentazione trasmessa, si esprime parere di compatibilità al Piano d'Area di cui alla D.C.P. n°17/2018 e D.C.P. n°12/2021 per il nuovo progetto "Servizio gestione dei servizi di igiene urbana" condizionato all'obbligatoria revisione, prima dell'avvio del servizio, dell'art. 1 del disciplinare di servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 116/2020.

Oltre quanto sopra espresso, per puro spirito di collaborazione, si ritiene di porre l'attenzione sui seguenti aspetti non vincolanti rispetto al parere di compatibilità:

Art. 4 - obiettivi: Per il raggiungimento degli obiettivi è stata indicata la "D.G.R. 1457 del 21/11/2014 o altre successive vigenti durante l'esecuzione del servizio". Avendo la Regione già emesso successive D.G.R. di aggiornamento/modifica delle modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, si suggerisce di aggiornare tale articolo con le ultime modifiche regionali;

Art. 6.1 Raccolta a domicilio o a chiamata: si suggerisce di valutare l'opportunità di effettuare il servizio dedicato della frazione verde "a titolo gratuito" e non "a pagamento", al fine di evitare che tale frazione finisca per essere conferita in modo non conforme (o addirittura abbandonata). Eventualmente si suggerisce di valutare attentamente l'opportunità di far conferire gli scarti vegetali (verde), anche solo per piccoli quantitativi, all'interno dei contenitori della raccolta della frazione organica anche alla luce del fatto che il futuro impianto unico provinciale, attualmente in fase di gare, prevede la ricezione, trattamento e valorizzazione della frazione organica ed verde.

Art. 7 - gestione dei centri di raccolta: nell'articolo si fa riferimento ai C.d.R. autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. richiamando poi, sempre allo stesso articolo, il rispetto di quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. Sarebbe meglio differenziare chiaramente le diverse tipologie di C.d.R. rispetto alle due normative richiamate. Occorrerebbe comunque aggiungere, laddove si richiamano gli obblighi del Gestore, il rispetto di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi provinciali relativamente ad ogni singolo C.d.R. Si suggerisce infine, alla luce delle esperienze passate, di fissare un termine perentorio (indicando una data certa)



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4: Infrastrutture - Rifiuti

Servizio 4.3: Rifiuti

Ufficio 4.3.1: Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito Rifiuti - Project Financing

entro il quale dovranno essere comunicati tutti i dati necessari per l'espletamento delle incombenze richiamate (MUD, Censimento Rifiuti, tariffa).

Art. 8.5 - pulizia di caditoie e griglie e pozzetti: si suggerisce di indicare la pulizia delle cunette e spуро caditoie quale obbligatorio nel caso di "*allerta rossa*". In alternativa si suggerisce di prevedere comunque che vi sia un controllo sull'efficienza in previsione di una "*allerta rossa*".

Considerazioni di carattere generale:

- Si suggerisce di far effettuare, periodicamente, delle campagne merceologiche, sia sul rifiuto indifferenziato che sulle frazioni differenziate, al fine di avere la duplice finalità: sia di controllo di qualità sia in relazione al calcolo del Trir (Tasso di Riciclaggio);
- laddove vengano richiesti dati in formato elettronico e/o digitale, si suggerisce di indicare il formato con il quale il dato stesso deve essere restituito (es. .xls, .doc, .dwg, ecc ecc);

L'ufficio rimane a completa disposizione per ogni attività di coordinamento si dovesse rendere necessario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE**
(Ing. Michele Russo)

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93